


Bando di concorso

2008/2009



**CONCORSO PER LA CONCESSIONE DI BORSE DI STUDIO
E L'ASSEGNAZIONE DI POSTI ALLOGGIO
ANNO ACCADEMICO 2008/2009**

SCADENZE

BORSA DI STUDIO E POSTO ALLOGGIO

Entro il 10 agosto 2008	Conseguimento merito (Vedi eccezione per iscritti 2° anno laurea triennale e spec. a ciclo unico)
Entro il 12 settembre 2008	Presentazione domanda
Entro il 30 settembre 2008	Conseguimento merito iscritti 2° anno laurea triennale e spec. a ciclo unico
Entro il 15 ottobre 2008	Pubblicazione anteprima graduatoria alloggio
Entro il 31 ottobre 2008	Pubblicazione graduatorie provvisorie
Entro 10 giorni dalla pubblicazione della graduatorie provvisorie	Presentazione eventuali istanze di riesame
Entro il 30 novembre 2008	Pubblicazione graduatorie definitive
Entro il mese di dicembre 2008	Pagamento I rata borsa di studio
Entro il mese di giugno 2009	Pagamento II rata borsa di studio (Vedi eccezione per le matricole)

VINCITORI POSTO ALLOGGIO

Entro il 16 ottobre 2008	Presentazione Dichiarazione di accettazione del posto alloggio: studenti inseriti nell' anteprima alloggio
Entro il 10 novembre 2008	Presentazione Dichiarazione di accettazione del posto alloggio: studenti inseriti nella graduatoria provvisoria alloggio
Entro il 31 gennaio 2009	Presentazione richiesta contributo affitto

DOTTORANDI E SPECIALIZZANDI

Entro il 14 Novembre 2008	Presentazione domanda
Entro il 31 Dicembre 2008	Pubblicazione graduatorie provvisorie
Entro il 15 Gennaio 2009	Presentazione Dichiarazione di accettazione del posto alloggio
Entro il 31 Gennaio 2009	Pubblicazione graduatorie definitive

SOMMARIO:

<i>Art. 1</i>	<i>Benefici a concorso</i>	<i>2</i>
<i>Art. 2</i>	<i>Definizioni</i>	<i>2</i>
<i>Art. 3</i>	<i>Requisiti generali</i>	<i>5</i>
<i>Art. 4</i>	<i>Durata di concessione dei benefici</i>	<i>6</i>
<i>Art. 5</i>	<i>Requisiti di merito</i>	<i>7</i>
<i>Art. 6</i>	<i>Conseguimento laurea triennale e iscrizione a quella specialistica</i>	<i>10</i>
<i>Art. 7</i>	<i>Requisiti economici</i>	<i>12</i>
<i>Art. 8</i>	<i>Studenti stranieri e studenti italiani residenti all'estero</i>	<i>15</i>
<i>Art. 9</i>	<i>Studenti disabili</i>	<i>16</i>
<i>Art. 10</i>	<i>Studenti detenuti</i>	<i>19</i>
<i>Art. 11</i>	<i>Contributi per la mobilità internazionale</i>	<i>19</i>
<i>Art. 12</i>	<i>Termini e modalità per la presentazione della domanda e documentazione prescritta</i>	<i>20</i>
<i>Art. 13</i>	<i>Criteri per la definizione del numero delle borse di studio a concorso</i>	<i>24</i>
<i>Art. 14</i>	<i>Criteri per la formulazione delle graduatorie</i>	<i>24</i>
<i>Art. 15</i>	<i>Esito del concorso e pubblicazione graduatorie</i>	<i>26</i>
<i>Art. 16</i>	<i>Importi della borsa di studio e servizi connessi</i>	<i>27</i>
<i>Art. 17</i>	<i>Servizio alloggio</i>	<i>29</i>
<i>Art. 18</i>	<i>Modalità di pagamento della borsa di studio</i>	<i>33</i>
<i>Art. 19</i>	<i>Cause di decadenza e revoca del beneficio</i>	<i>34</i>
<i>Art. 20</i>	<i>Accertamenti dell'Azienda sulla veridicità delle dichiarazioni prodotte</i>	<i>37</i>
<i>Art. 21</i>	<i>Decreto Legislativo 30/06/2003 N. 196 "Codice in materia di protezione dei dati personali"</i>	<i>38</i>
<i>Art. 22</i>	<i>Norma di rinvio</i>	<i>39</i>


*Per informazioni o chiarimenti relativi ai bandi di concorso è attivo il numero verde **800 110 346**, con il seguente orario:
dal lunedì al venerdì: dalle ore 9,00 alle ore 13,00
dalle ore 14,00 alle ore 17,00*

CONCORSO PER LA CONCESSIONE DI BORSE DI STUDIO E L'ASSEGNAZIONE DI POSTI ALLOGGIO ANNO ACCADEMICO 2008/2009

E' bandito dall'Azienda Regionale per il Diritto allo Studio Universitario di Pisa il concorso per la concessione di borse di studio e posti alloggio per studenti universitari relativo all'anno accademico 2008/2009.

I riferimenti normativi sono i seguenti:

- Legge 2 dicembre 1991, n. 390 e successive modificazioni e integrazioni;
- Legge Regionale 26 luglio 2002, n. 32 e successive modificazioni e integrazioni;
- D.P.G.R. 8 agosto 2003 n. 47/R;
- Piano di indirizzo generale integrato 2006-2010, approvato dal Consiglio Regionale della Toscana con deliberazione n. 93 del 20 settembre 2006;
- D.P.C.M. 30 aprile 1997, per la parte ancora applicabile;
- D.P.C.M. 9 aprile 2001 "Uniformità di trattamento nel diritto agli studi universitari";
- Documento concernente "**Indirizzi alle Aziende Regionali DSU per la redazione dei bandi finalizzati all'erogazione di servizi**" approvato dalla Giunta Regionale della Toscana con Deliberazione n. 491 del 23 giugno 2008;
- Decreto del Dirigente del Settore Infanzia e Diritto agli studi della Regione Toscana n. 2910 del 30 giugno 2008.



Presentazione domande on line

www.dsu.pisa.it

Tutti gli studenti che intendono partecipare al concorso per la concessione di borse di studio e/o di posti alloggio relativi all'anno accademico 2008/2009 sono tenuti a trasmettere "**on line**" l'apposita domanda.

La trasmissione della domanda on line deve essere **resa legale mediante la presentazione o l'invio**, con le modalità e nei termini indicati nel presente bando (v. Art. 12), del modulo cartaceo contenente i dati inviati telematicamente al sito www.dsu.pisa.it, oltre agli eventuali specifici documenti previsti dal bando stesso (v. Artt. 8 e 12). Il modulo di cui trattasi deve essere stampato al termine della procedura informatica prevista e debitamente firmato.

ART. 1 BENEFICI A CONCORSO

La borsa di studio e il posto alloggio sono benefici attribuiti a domanda – **da presentare annualmente nei termini stabiliti dal bando** - agli studenti in possesso dei requisiti generali, di merito ed economici specificati nel presente bando.

I vincitori di borsa di studio hanno diritto ad una quota monetaria, alla fruizione gratuita del Servizio Mensa e, se vincitori di posto alloggio, all'assegnazione gratuita dello stesso nelle Residenze Universitarie o, in caso di indisponibilità di posti, all'erogazione del contributo affitto, la cui concessione è subordinata alla presentazione al Settore Alloggi dell'Azienda di apposita richiesta documentata con le modalità e nei tempi indicati al successivo Art. 17, punto 3.

ART. 2 DEFINIZIONI

A) SEDE PREVALENTE DEL CORSO DI STUDI FREQUENTATO

Per sede prevalente del corso di studi frequentato si intende il Comune dove lo studente frequenta il maggior numero di ore di attività didattica previste per l'anno di corso cui risulta iscritto, fatta esclusione per le ore di tirocinio.

B) STUDENTE IN SEDE, FUORI SEDE E PENDOLARE

- Per **studente in sede** si intende lo studente che risiede nel Comune sede prevalente del corso di studi frequentato. Parimenti, per studente in sede si intende lo studente con sede prevalente del corso di studi frequentato nel Comune di Pisa e residenza nei Comuni di Cascina o di San Giuliano Terme.
- Per **studente fuori sede** si intende lo studente che risiede in Comune diverso da quello sede prevalente del corso di studi frequentato, con tempi di percorrenza tra detti Comuni, mediante mezzi pubblici di trasporto, superiori ad un'ora.
- Per **studente pendolare** si intende lo studente che non risulta né in sede, né fuori sede.

Nel caso in cui il Comune di Pisa sia la sede prevalente del corso di studi frequentato, sono considerati **pendolari** gli studenti che risiedono nei seguenti Comuni:

Bientina (PI) - Calci (PI) - Calcinaia (PI) - Camaiore (LU) - Capannori (LU) - Collesalveti (LI)- Crespina (PI) - Empoli (FI) - Fauglia (PI) - Forte dei Marmi (LU) - Livorno (LI) - Lorenzana (PI) - Lucca (LU) - Massa (MS) - Massarosa (LU) - Montopoli (PI) - Pietrasanta (LU) - Ponsacco (PI) - Pontedera (PI) - Rosignano Marittimo (LI) - Santa Maria a Monte (PI) - San Miniato (PI) - Seravezza (LU) - Vecchiano (PI) - Viareggio (LU) - Vicopisano (PI).

Lo studente considerato *in sede – fuori sede – pendolare* ove ritenga di dover essere considerato appartenente ad una diversa categoria, in relazione ai tempi di percorrenza necessari per raggiungere il Comune di Pisa mediante mezzi pubblici di trasporto, può chiedere contestualmente alla domanda di borsa di studio, la revisione del suo *status*. Tale studente dovrà pertanto allegare alla domanda di borsa di studio apposita richiesta, adeguatamente documentata, dalla quale si evinca il tempo impiegato per raggiungere dalla propria località di residenza il Comune di Pisa.

Gli studenti che hanno la sede prevalente del corso di studi frequentato situata in Comune diverso da quello di Pisa, dovranno allegare al cartaceo della domanda di borsa di studio un'autocertificazione, adeguatamente documentata, dalla quale risulti: il Comune sede prevalente del corso di studi, il tempo impiegato con mezzi pubblici di trasporto per raggiungere il Comune sede prevalente da quello di residenza.

Gli studenti stranieri sono considerati **fuori sede**, indipendentemente dalla loro residenza in Italia, ad eccezione del caso in cui il nucleo familiare dello studente risieda in Italia.

Gli studenti iscritti a indirizzi o a corsi teledidattici e gli studenti detenuti sono sempre considerati in sede.

C) STUDENTI ISCRITTI A CORSI DI LAUREA

Nel contesto del presente bando, salvo casi per i quali risultino necessarie particolari distinzioni:

- la locuzione *iscritti alla laurea triennale o a corsi di primo livello* sarà utilizzata anche per indicare gli studenti iscritti ai corsi di studio triennali della Scuola Superiore per Mediatori Linguistici (nel seguito SSML), dell'Istituto Musicale Mascagni di Livorno e dell'Istituto Musicale Boccherini di Lucca (nel seguito rispettivamente IMML e IMBL), con carriera esclusivamente nel nuovo ordinamento;
- la locuzione *iscritti alla laurea specialistica o a corsi di secondo livello* sarà utilizzata anche per indicare gli studenti iscritti alla laurea magistrale biennale e al biennio successivo dei due Istituti Musicali, la cui carriera, nel biennio, si sia svolta esclusivamente nel nuovo ordinamento;
- la locuzione *“iscritti alla laurea specialistica a ciclo unico”* sarà utilizzata anche per indicare gli studenti iscritti alla laurea magistrale;
- il termine *“Università”* sarà utilizzato anche per indicare la Scuola e gli Istituti suddetti.

D) ANNO CONVENZIONALE DI ISCRIZIONE

I requisiti di merito che devono essere posseduti dagli studenti (v. Art. 5), sono sempre riferiti all'**anno convenzionale di iscrizione** che corrisponde:

- *per gli studenti iscritti ai corsi di laurea vecchio o nuovo ordinamento e ai corsi di laurea specialistica a ciclo unico*: al numero totale di iscrizioni all'Università effettuate a partire dall'anno accademico di prima immatricolazione fino all'a.a. 2008/2009 compreso;
- *per gli studenti iscritti a corsi di laurea specialistica*: al numero totale di iscrizioni effettuate a tali corsi dopo il conseguimento della laurea triennale incrementato, nel caso che la prima ammissione sia ad un anno successivo al primo, del numero di anni corrispondenti alle mancate iscrizioni.

CASI PARTICOLARI

Per la determinazione dell'anno convenzionale di iscrizione, nei casi di seguito indicati, si procede nel modo seguente:

1. agli studenti che, antecedentemente all'a.a. 2008/2009, hanno effettuato passaggi **da un anno di corso ad un primo anno di altro corso** non sono conteggiati gli anni antecedenti al passaggio, purchè l'Università non abbia confermato crediti (e/o esami) precedentemente conseguiti (e/o superati);

2. agli studenti che, antecedentemente all'a.a. 2008/2009, dopo aver **rinunciato agli studi, si sono immatricolati ex-novo ad un primo anno di corso**, non sono conteggiati gli anni antecedenti all'ultima immatricolazione purché l'Università non abbia confermato crediti (e/o esami) conseguiti (e/o superati) nella precedente carriera universitaria;
3. agli studenti che, conseguita la laurea triennale o titolo convenzionalmente corrispondente, sono ammessi o sono stati ammessi ad anni successivi al primo di una laurea specialistica a ciclo unico, sono conteggiati gli anni di iscrizione all'Università effettuati dall'anno accademico di prima immatricolazione all'a.a. 2008/2009 compreso, ferma restando, in tale conteggio, l'eventuale applicazione di quanto indicato nei precedenti punti 1. e 2.;
4. non sono conteggiati gli anni per i quali le Università, ai sensi dell'art. 8, 4° e 5° comma del DPCM 9 aprile 2001, abbiano concesso l'esonero dal pagamento delle tasse per interruzione degli studi e per i quali anni gli studenti non possano effettuare alcun atto di carriera.

E) CERTIFICAZIONI RELATIVE ALLE CONDIZIONI ECONOMICHE DELLO STUDENTE

- a. **CAF:** Centro di Assistenza Fiscale sindacale o legato ad altre Associazioni di categoria dove lo studente o un membro del proprio nucleo familiare deve rivolgersi per ottenere la documentazione attestante la situazione economico/patrimoniale (DSU e Attestazione ISEE) del nucleo di appartenenza;
- b. **Dichiarazione Sostitutiva Unica (DSU):** apposito modulo ove sono riportati i dati forniti al CAF per determinare la situazione economica del nucleo familiare del richiedente la prestazione agevolata (in questo caso la borsa di studio e/o il posto alloggio), ai sensi del decreto legislativo n. 109/1998 e successive modificazioni, e del decreto del Presidente del Consiglio dei Ministri 7 maggio 1999, n. 221 e successive modificazioni;
- c. **Attestazione ISEE:** attestazione ove sono riportate le informazioni relative ai dati presentati con la DSU, gli indicatori calcolati, il valore della scala di equivalenza applicato;
- d. **ISE:** Indicatore della Situazione Economica;
- e. **Scala di Equivalenza:** coefficiente variabile in funzione del numero dei componenti il nucleo familiare e della presenza nello stesso di eventuali situazioni di disagio tra quelle stabilite dalla normativa;
- f. **ISEE:** Indicatore della Situazione Economica Equivalente: si ottiene dividendo l'ISE per la scala di equivalenza (tale valore è calcolato dal CAF);
- g. **ISP:** Indicatore della situazione patrimoniale;
- h. **ISPE:** Indicatore della situazione patrimoniale equivalente: si ottiene dividendo l'ISP per la scala di equivalenza (tale valore è calcolato dall'Azienda sulla base dei dati del CAF);
- i. **ISEE e ISPE Prestazione (ISEEP e ISPEP):** Indicatori determinati dall'Azienda in applicazione della normativa in materia di diritto allo studio universitario in presenza di particolari situazioni economico-familiari (vedi Art.7).

ART. 3 REQUISITI GENERALI

Hanno titolo a concorrere alla concessione della borsa di studio e/o del posto alloggio, limitatamente al conseguimento del primo titolo per ciascun livello di studio, gli studenti iscritti o che intendono iscriversi per l'a.a. 2008/2009:

- ai seguenti corsi di studio attivati dall'**Università di Pisa**:
 - corsi di laurea triennale, corsi di laurea specialistica a ciclo unico, corsi di laurea specialistica;
 - corsi di laurea vecchio ordinamento (in seguito laurea V.O.) attivati prima dell'attuazione del D.M. 509/99;
 - corsi di specializzazione, ad eccezione di quelli con contratto di formazione specialistica o beneficiari di provvidenze dichiarate incompatibili ai sensi del successivo Art.19, punto A1;
 - corsi di dottorato di ricerca attivati ai sensi del D.Lgs. 210/98, art. 4 ad eccezione di quelli beneficiari di borsa di studio o di altre provvidenze dichiarate incompatibili ai sensi del successivo Art. 19, punto A1;
- alla Scuola Superiore per Mediatori Linguistici di Pisa, agli Istituti Musicali "Mascagni" di Livorno o "Boccherini" di Lucca, solo se con carriera esclusivamente nel nuovo ordinamento.

Il titolo ottenuto per il compimento degli studi presso le scuole dirette a fini speciali, l'ISEF, le Accademie di Belle Arti, l'ISIA e al termine dei corsi di diploma universitario, è fatto convenzionalmente corrispondere alla laurea triennale (titolo di primo livello) e come questa consente di concorrere alla concessione della borsa di studio e/o del posto alloggio solo per una laurea specialistica, anche se a ciclo unico, purché, in quest'ultimo caso, l'ammissione sia avvenuta o avvenga ad anni successivi al primo.

La laurea vecchio ordinamento è fatta convenzionalmente corrispondere alla laurea specialistica (titolo di secondo livello, così come la laurea specialistica a ciclo unico) e consente di concorrere alla borsa di studio/posto alloggio limitatamente al conseguimento della specializzazione o del dottorato di ricerca (titoli di terzo livello).

Il diploma di laurea (o titolo corrispondente) conseguito all'estero è fatto convenzionalmente corrispondere ad una laurea triennale ovvero ad una laurea specialistica (a seconda della durata prevista all'estero per il relativo corso: fino a tre anni o più di tre anni) indipendentemente dal riconoscimento di equipollenza con una qualsiasi laurea conseguita o conseguibile in Italia. La corrispondenza del titolo conseguito all'estero può prescindere dalla durata del corso purché venga attestato che trattasi di laurea di primo o secondo livello, attraverso idonea certificazione.

Il diploma ottenuto al termine degli studi di vecchio ordinamento, compiuti presso Conservatori statali di musica e gli Istituti musicali pareggiati, consente di concorrere alla borsa di studio per un qualsiasi corso triennale, purché non attivato dagli Istituti di cui trattasi.

Nel presente bando gli studenti con passaggi di corso, compresi i passaggi dal vecchio al nuovo ordinamento, con domanda presentata dopo il 30 giugno 2008, sono considerati iscritti per l'anno accademico 2008/2009 allo stesso corso di studio al quale risultavano iscritti per l'anno accademico 2007/2008.

Non possono ottenere la borsa di studio e il posto alloggio:

- limitatamente al primo anno di un corso di laurea triennale o di laurea specialistica a ciclo unico, gli studenti che si immatricolano avendo conseguito il titolo di scuola media superiore in anno scolastico anteriore al 2003/2004. Questa norma non si applica agli studenti disabili e agli studenti detenuti;
- gli studenti iscritti a un corso di laurea specialistica, di specializzazione o di dottorato di ricerca, se l'iscrizione al primo anno di tali corsi avviene o è avvenuta dopo un numero di anni, computati a decorrere da quello di prima iscrizione all'Università e con l'esclusione di quello di iscrizione al primo anno di tali corsi, superiore al doppio del numero di anni (legalmente ovvero normalmente) necessario ad ottenere il titolo di studio di livello immediatamente inferiore.
(Es. lo studente iscritto al primo o secondo anno della laurea specialistica non può ottenere la borsa di studio se la prima iscrizione all'Università è avvenuta in anni accademici antecedenti rispettivamente il 2002/2003 o il 2001/2002);
Tale norma non si applica agli studenti disabili, agli studenti detenuti e agli studenti che, ai sensi del presente bando, concorrono come conferme di borsa di studio e/o di posto alloggio.
- gli studenti già in possesso di un titolo di studio (anche se conseguito all'estero) di livello pari o superiore a quello finale previsto per il corso di studio di nuova iscrizione;
- gli studenti già risultati idonei (vincitori o non vincitori) nelle graduatorie definitive del concorso borsa di studio per un anno convenzionale di iscrizione (v. Art. 2, punto D) uguale a quello cui risultano iscritti per l'a.a. 2008/2009;
- gli studenti con anno convenzionale di iscrizione (v. Art. 2, punto D) superiore al numero di anni per il quale può essere concesso il beneficio;
- gli studenti con più di un fuori corso o ripetente intermedio;
- gli studenti che abbiano presentato domanda incompleta;
- gli studenti che abbiano presentato domanda oltre i termini indicati dal presente bando.

Requisito necessario per concorrere alla concessione del posto alloggio è essere **studenti fuori sede** (v. Art. 2, punto B).

ART. 4 DURATA DI CONCESSIONE DEI BENEFICI

1. BORSA DI STUDIO

Gli studenti possono ottenere la borsa di studio, limitatamente al primo titolo per ciascun livello di studio, per un periodo di tempo massimo, calcolato dall'anno di prima iscrizione, pari a:

- a) *iscritti ai corsi di laurea triennale*: tre anni più un semestre;
- b) *iscritti ai corsi di laurea specialistica a ciclo unico*: durata prevista dai rispettivi ordinamenti didattici più un semestre;
- c) *iscritti ai corsi di laurea specialistica*: due anni più un semestre;
- d) *iscritti ai corsi di studio del nuovo ordinamento, a seguito di passaggio da corsi del vecchio ordinamento, avvenuto antecedentemente al 30 giugno 2008, o iscritti al*

- vecchio ordinamento*: durata prevista dai rispettivi ordinamenti didattici più un anno;
- e) *iscritti ai corsi di dottorato o ai corsi di specializzazione*: durata prevista dai rispettivi ordinamenti didattici.

Gli studenti vincitori di borsa semestrale hanno diritto ad una quota monetaria di importo pari al 50% di quello indicato nella tabella di cui all'Art. 16, alla mensa e al posto alloggio gratuiti per sei mesi.

Gli studenti che, conseguita una laurea triennale o un titolo di livello convenzionalmente corrispondente (v. Art. 3), sono ammessi o sono stati ammessi ad anni successivi al primo di una laurea specialistica a ciclo unico, possono ottenere la borsa di studio e/o il posto alloggio per un periodo massimo pari alla differenza tra la durata normale della laurea specialistica a ciclo unico aumentata di un semestre (due semestri per il posto alloggio) ed il numero di anni impiegati per il conseguimento del titolo di studio in loro possesso.

2. POSTO ALLOGGIO

Per gli studenti iscritti ai corsi di laurea sopra indicati la durata di concessione del posto alloggio, rispetto a quella della borsa di studio, è incrementata dei seguenti periodi:

- studenti di cui ai punti a), b), c): un ulteriore semestre **a titolo oneroso**;
- studenti di cui al punto d): un ulteriore anno **a titolo oneroso**.

Per gli studenti di cui al punto e) la durata di concessione del posto alloggio coincide con la durata del corso prevista dai rispettivi ordinamenti didattici.

Gli studenti di cui agli Artt. 9 (disabili) e 10 (detenuti) possono ottenere la borsa di studio e/o il posto alloggio per i periodi indicati in tali articoli.

ART. 5 REQUISITI DI MERITO

Possono concorrere all'assegnazione dei benefici messi a concorso per l'a.a. 2008/2009, gli studenti in possesso dei seguenti requisiti di merito, organizzati secondo l'anno convenzionale di iscrizione (v. Art. 2, punto D).

1. STUDENTI ISCRITTI AL PRIMO ANNO

1.A Studenti iscritti a corsi di laurea triennale o di laurea specialistica a ciclo unico

Gli studenti iscritti al primo anno convenzionale di un corso di laurea triennale o di un corso di laurea specialistica a ciclo unico (o corrispondenti) possono ottenere il 60% della quota monetaria del beneficio ed i servizi allo stesso collegati sulla base delle condizioni economiche, mentre il merito viene valutato ex-post.

Per la valutazione del merito sono fissate due scadenze: la prima al 30 settembre 2009, la seconda al 31 dicembre 2009.

1.A.1 30 settembre 2009

Gli studenti che riescono, entro tale data, a conseguire n. 20 crediti (n. 16 per gli iscritti a Ingegneria Edile e Architettura), hanno diritto alla concessione del restante 40% della quota monetaria della borsa di studio e mantengono i servizi collegati alla

borsa stessa. A tal fine devono produrre apposita autocertificazione di merito nei termini indicati all'Art. 18 punto 1.

Gli studenti che, invece, non riescono a conseguire tale merito perdono il diritto alla concessione del restante 40% della quota monetaria della borsa di studio e, a decorrere dal 1° ottobre, decadono dai servizi collegati alla borsa stessa (v. Art. 19, punto A.6).

1.A.2 31 dicembre 2009

Gli studenti di cui al secondo comma del punto 1.A.1, qualora riescano a conseguire entro e non oltre il 31 dicembre 2009, almeno n. 20 crediti (n. 16 per gli iscritti a Ingegneria Edile e Architettura), mantengono il diritto alla quota monetaria della borsa di studio già percepita (60%). A tal fine devono produrre apposita autocertificazione di merito nei termini indicati all'Art. 19 punto B.1.

Qualora gli studenti di cui trattasi non riescano a conseguire il suddetto merito neppure entro il 31 dicembre 2009 sono tenuti alla restituzione della quota monetaria della borsa di studio già percepita (60%) (v. Art. 19, punto B.1).

Agli studenti disabili e agli studenti detenuti non si applica la decadenza e la revoca, relative al mancato conseguimento del merito, di cui all'Art. 19.

1.B Studenti iscritti a corsi di laurea specialistica

Gli studenti iscritti al primo anno convenzionale di un corso di laurea specialistica non a ciclo unico possono ottenere la borsa di studio e/o il posto alloggio esclusivamente sulla base delle condizioni economiche.

2. STUDENTI ISCRITTI AD ANNI SUCCESSIVI AL PRIMO

2.A Studenti iscritti a corsi di studio del nuovo ordinamento

Gli studenti con carriera esclusivamente nel nuovo ordinamento devono possedere, alla data del **10 agosto 2008 (30 settembre 2008** per gli iscritti al 2° anno convenzionale della laurea triennale e della laurea specialistica a ciclo unico) i seguenti requisiti minimi, indicati con il numero di crediti validi per il corso di studi al quale risultavano iscritti nell'anno accademico 2007/2008:

Tabella 1	Requisiti di merito					
Corso di studio	Anno Convenzionale					
	2°	3°	4°	5°	6°	7°
Laurea Triennale	25	80	135	==	==	==
Laurea Specialistica	30	80*	==	==	==	==
Laurea Specialistica a Ciclo Unico	25	80	135	190	245	==
Laurea Specialistica in Medicina e Chirurgia	25	80	135	190	245	300
Laurea Spec. in Ing. Edile e Architettura	21	63	108	147	201	==

*Oppure il numero massimo di crediti conseguibili, fatta esclusione per quelli relativi all'esame finale.

Al fine del conseguimento del merito, per la laurea specialistica sono computati anche eventuali crediti conseguiti in eccedenza ai n. 180 della laurea triennale purché riconosciuti nella specialistica, nonché i crediti conseguiti per il recupero dei debiti. Tale disposizione non si applica agli iscritti ai corsi di secondo livello dell'Alta Formazione Artistica e Musicale (AFAM) in possesso del diploma rilasciato al termine di un corso quadriennale, per i quali il numero di crediti indicato in tabella è incrementato di un numero di crediti pari a quello eventualmente riconosciuto come già acquisito al momento dell'iscrizione.

ATTENZIONE

Gli studenti che si iscrivono per l'a.a. 2008/2009 al **2° anno convenzionale** di un corso di laurea triennale o di un corso di laurea specialistica a ciclo unico (o corrispondenti) devono conseguire il merito minimo indicato in Tabella 1 - n. 25 crediti (n. 21 crediti per Ingegneria Edile e Architettura), al lordo del bonus - alla data del **30 settembre 2008**.

BONUS

Laurea triennale e Laurea Specialistica a Ciclo Unico

Qualora lo studente non abbia conseguito il numero minimo di crediti sopra indicato potrà utilizzare in aggiunta ai crediti effettivamente conseguiti, un "bonus" di:

- a) **n. 5 crediti**, se utilizzato per la prima volta per il conseguimento dei benefici per il secondo anno convenzionale di iscrizione;
- b) **n. 12 crediti**, se utilizzato per la prima volta per il conseguimento dei benefici per il terzo anno convenzionale di iscrizione;
- c) **n. 15 crediti**, se utilizzato per la prima volta per un anno convenzionale di iscrizione maggiore del terzo.

Nel caso in cui lo studente utilizzi parzialmente il bonus, la quota del "bonus" non utilizzata nell'anno convenzionale di riferimento può essere utilizzata in quelli successivi.

Laurea Specialistica

Il "bonus" maturato e non fruito nel corso di laurea triennale può essere utilizzato qualora lo studente si iscriva a corsi di laurea specialistica. Tale disposizione non si applica agli iscritti ai corsi di laurea specialistica con carriera precedente a tale iscrizione, parte nel vecchio, parte nel nuovo ordinamento.

N.B. I singoli "bonus" non sono cumulabili tra loro. Es.: lo studente che chiede di utilizzare il "bonus" per il raggiungimento del requisito di merito per il secondo anno della laurea triennale avrà diritto ad un "bonus" totale di 5 crediti per tutta la carriera universitaria (laurea triennale + laurea specialistica), quello che decide di usarlo per il terzo anno avrà diritto ad un "bonus" totale di 12 crediti etc. Pertanto se lo studente utilizza 3 crediti di "bonus" per il secondo anno avrà diritto ad utilizzare solo i restanti 2 crediti di "bonus" per tutta la carriera universitaria.

Lo studente che ha utilizzato un “bonus”, o parte di esso, non può conteggiare, come crediti validi ai fini del raggiungimento del merito per conseguire la borsa di studio e/o il posto alloggio per l’anno accademico successivo, il “bonus” o la quota di esso utilizzata nell’anno precedente.

2.B *Studenti iscritti al corso di laurea specialistica a ciclo unico in Medicina e Chirurgia, a seguito di passaggio dal vecchio ordinamento effettuato antecedentemente al 30 giugno 2008*

Limitatamente alla concessione del posto alloggio, gli studenti iscritti all’ottavo anno convenzionale del corso di laurea specialistica a ciclo unico in Medicina e Chirurgia devono possedere, **alla data del 10 agosto 2008, n. 306 crediti** validi per tale corso di studi.

Per tali studenti non si applica il “bonus” di cui al precedente punto 2.A.

2.C *Studenti iscritti al corso di laurea vecchio ordinamento in Medicina e Chirurgia*

Limitatamente alla concessione del posto alloggio, gli studenti iscritti all’ottavo anno convenzionale del corso di laurea vecchio ordinamento in Medicina e Chirurgia devono avere superato, alla data del 10 agosto 2008, almeno n. 27 annualità valide per il corso di studi nel quale risultavano iscritti nell’anno accademico 2007/2008.

3. STUDENTI ISCRITTI A CORSI DI DOTTORATO O DI SPECIALIZZAZIONE

Tali studenti devono essere regolarmente iscritti ed ammessi ai corsi secondo le modalità previste dai rispettivi ordinamenti didattici senza nessun fuori corso o ripetenza dall’anno di prima iscrizione.

Gli studenti di cui trattasi devono tempestivamente comunicare all’Azienda l’ammissione a tali corsi e l’avvenuta iscrizione all’Università di Pisa. Tali studenti devono, inoltre, dichiarare di non essere vincitori di altra borsa di studio e comunicare la sede prevalente di frequenza. In assenza di tali comunicazioni e dichiarazioni l’eventuale borsa di studio ed i servizi ad essa connessi saranno sospesi (v. Art. 14, punto C).

**ART. 6
CONSEGUIMENTO LAUREA TRIENNALE E
ISCRIZIONE ALLA LAUREA SPECIALISTICA**

a) Iscrizione alla laurea specialistica: conversione borsa

Gli studenti che ottengono la borsa di studio per l’a.a. 2008/2009 e, conseguita la laurea triennale, si iscrivono, per il medesimo anno accademico ad un corso di laurea specialistica, possono chiedere, entro 15 giorni dal conseguimento della laurea, che la borsa di studio loro assegnata sia convertita in una borsa per iscritti ad un corso di laurea specialistica

Alla richiesta di conversione borsa dovrà essere allegata la documentazione prevista per gli studenti di cui all’Art. 7, punto A, qualora non risulti già allegata alla domanda di partecipazione al concorso.

Agli studenti cui sia accolta la richiesta, in presenza di un ISEEP diverso da quello precedentemente loro assegnato, sarà rideterminata sia la posizione loro spettante nella graduatoria di competenza (la medesima graduatoria in cui erano inseriti prima della conversione borsa), sia l'importo complessivo della borsa di studio; gli studenti vincitori di posto alloggio permangono nella medesima graduatoria alloggio in cui erano inseriti prima della conversione.

Tale norma si applica anche nei confronti degli studenti che ottengono la borsa di studio come iscritti al quarto anno convenzionale di un corso di laurea triennale e si iscrivono ad un corso di laurea specialistica a ciclo unico. Tali studenti, infatti, possono chiedere, non appena in possesso dei documenti necessari, che la borsa semestrale ottenuta sia convertita in una borsa annuale per il 4° anno del corso di laurea specialistica a ciclo unico cui risultano iscritti. Per ottenere tale conversione, dovranno produrre apposita certificazione dalla quale risulti che, dei crediti conseguiti alla data del 10 agosto 2008, ne è stato convalidato un numero sufficiente a mantenere il possesso del merito borsa nel nuovo corso di studi.

b) Studenti che prevedono di conseguire la laurea triennale e di iscriversi alla laurea specialistica entro il 31/12/2008

Gli studenti non in possesso dei requisiti previsti per l'attribuzione della borsa di studio per l'a.a. 2008/2009, ove ritengano di conseguire la laurea triennale e di iscriversi alla laurea specialistica entro il 31/12/2008 possono chiedere, per l'a.a. 2008/2009, la borsa di studio e/o il posto alloggio come iscritti alla laurea specialistica, anche in assenza di tale iscrizione.

Tali studenti, se in possesso dei requisiti economici richiesti, sono inseriti nella graduatoria di propria competenza con **situazione sospesa** in attesa dell'effettiva iscrizione alla laurea specialistica (v. Art. 14, punto C).

Detti studenti devono comunicare per iscritto al Settore Assegni di studio, il conseguimento della laurea allegando a tale nota la ricevuta della richiesta di iscrizione alla specialistica entro 15 giorni dall'avvenuto conseguimento della laurea stessa. In caso di mancata iscrizione alla laurea specialistica devono informarne tempestivamente per iscritto il Settore.

Gli studenti richiedenti anche il posto alloggio, se già assegnatari per l'a.a. 2007/2008, e non decaduti dal beneficio, partecipano al presente concorso come "conferme alloggio". In tal caso mantengono l'alloggio, alla tariffa di €128,00 mensili (v. Art. 17 punto 2.2.3), fino al momento dell'effettiva iscrizione alla laurea specialistica.

Qualora non si iscrivano alla laurea specialistica entro il 31 dicembre 2008 sono tenuti a rilasciare il posto alloggio e a corrispondere all'Azienda la tariffa prevista per la foresteria (€200,00 mensili) per il periodo di indebita permanenza, al netto di somme eventualmente già versate.

E' fatta eccezione a quanto sopra qualora la mancata iscrizione sia imputabile a cause riconducibili all'Amministrazione Universitaria; in tal caso infatti si applica quanto previsto all'Art. 14 punto C per gli studenti sospesi in graduatoria.

c) Studenti che intendono iscriversi alla laurea specialistica nell'a.a. 2009/2010

Gli studenti vincitori di borsa di studio e/o di posto alloggio per l'a.a. 2008/2009 che, conseguita la laurea triennale, non si iscrivono per tale anno accademico alla laurea specialistica, ma intendono iscriversi alla stessa per l'a.a. 2009/2010, fermo restando il

proprio diritto alla quota monetaria della borsa loro spettante, possono mantenere, per il periodo previsto, i servizi connessi alla borsa di studio, con le modalità sotto indicate:

- se vincitori di borsa di studio annuale fruiscono gratuitamente del Servizio Mensa sino al 30/11/2009 e, se vincitori di posto alloggio, fruiscono gratuitamente dello stesso sino al 15/10/2009.
- se vincitori di borsa di studio semestrale fruiscono gratuitamente del Servizio Mensa sino al 31/05/2009 e, se vincitori di posto alloggio, fruiscono gratuitamente dello stesso sino al 15/04/2009 e alla tariffa di € 128,00 mensili (v. Art. 17) sino al 15/10/2009.

Allo scopo di ottenere quanto sopra devono produrre all'Azienda, entro 15 giorni dal conseguimento della laurea, apposita richiesta dalla quale risulti il proprio intendimento ad iscriversi per l'anno accademico 2009/2010 ad uno dei corsi di laurea specialistica istituiti presso l'Università di Pisa.

L'accoglimento della richiesta è subordinato al possesso dei requisiti economici.

Qualora nell'anno accademico 2009/2010, per qualsiasi motivo, non si iscrivano ai corsi di laurea specialistica attivati dall'Università di Pisa, sono tenuti al pagamento dell'alloggio alla tariffa prevista per la foresteria (€200,00 mensili) per il periodo per il quale hanno fruito dello stesso dopo il conseguimento della laurea triennale, nonché al pagamento dei pasti consumati in tale periodo alla tariffa praticata alla generalità degli studenti.

ART. 7 REQUISITI ECONOMICI

Limiti degli indicatori della situazione economico - patrimoniale

Gli importi dell'ISEEP e dell'ISPEP dello studente richiedente la borsa di studio e/o il posto alloggio, fatto salvo quanto previsto all'Art. 9 per gli studenti disabili, non devono superare le soglie limite sotto riportate:

- **ISEEP = €15.000,00**
- **ISPEP = €27.000,00**

A. Studenti iscritti al primo anno

Studenti iscritti ad anni successivi, non vincitori di borsa nell'a.a. 2007/2008

Studenti vincitori di borsa nell'a.a. 2007/2008, ma decaduti dal beneficio

Tali studenti possono presentare domanda di borsa di studio e/o posto alloggio riportando nella procedura della domanda on-line i dati contenuti nell'Attestazione ISEE (Vedi successivo punto C.); di norma tali dati sono il valore dell'ISE, il valore del parametro "Scala di equivalenza", il valore dell'ISEE e il valore dell'ISP, fatto salvo per i casi riportati nel successivo punto C.1.

B. Studenti vincitori di borsa di studio per l'a.a. 2007/2008, non decaduti dal beneficio e iscritti per l'a.a. 2008/2009 ad anni successivi al primo di corsi di studio dello stesso livello di quello cui erano iscritti nell' a.a. 2007/2008.

Tali studenti, dopo essersi recati al CAF per verificare che i propri ISEEP e ISPEP (Vedi successivo punto C) rientrano ancora nei limiti prescritti, possono presentare domanda di borsa di studio e/o posto alloggio senza riportare nel modulo di domanda on line i dati della nuova documentazione economico-patrimoniale.

A tali studenti, qualora confermino i requisiti economici, sarà attribuito un ISEEP identico a quello loro già attribuito per l'a.a. 2007/2008.

Nel caso in cui gli studenti di cui trattasi ritengano che sia per loro più favorevole l'attribuzione dell'ISEEP determinato sulla base dei redditi conseguiti nell'anno 2007 e dei patrimoni mobiliari e immobiliari posseduti al 31/12/2007, devono procedere come gli studenti di cui al punto A.

C. Indicatori della condizione economica

Le condizioni economiche dello studente, ai sensi del D.Lgs. 31 marzo 1998, n. 109, e successive modificazioni e integrazioni, sono individuate in base ai valori dell'Indicatore della Situazione Economica Equivalente (ISEE) e dell'Indicatore della Situazione Patrimoniale Equivalente (ISPE) del nucleo familiare di appartenenza del medesimo, (di norma corrispondente al suo stato di famiglia anagrafico), fatto salvo quanto specificatamente previsto dalla normativa ISEE, purché non in contrasto con quanto indicato nel punto C.1.

Lo studente che intende partecipare al concorso per l'attribuzione della borsa di studio, o un componente del suo nucleo familiare, deve recarsi, per il calcolo degli indicatori, presso uno dei C.A.F. convenzionati con l'INPS, che si trovano dislocati su tutto il territorio nazionale, con la documentazione relativa ai redditi prodotti nell'anno 2007 da ciascuno dei componenti il nucleo familiare di appartenenza ed al patrimonio immobiliare e mobiliare posseduto da ciascuno degli stessi alla data del 31/12/2007.

Il C.A.F. rilascia al dichiarante la Dichiarazione Sostitutiva Unica (D.S.U.) - compilata con la sua consulenza – nonché l'Attestazione dell'Indicatore della Situazione Economica Equivalente (ISEE), completa del foglio relativo alle modalità di calcolo degli indicatori (v. Art. 2, punto E); tali documenti devono essere conservati fino al 31/12/2009 per eventuali accertamenti di veridicità.

L'Indicatore della Situazione Patrimoniale Equivalente (ISPE) è dato dal rapporto seguente:

$$\text{ISPE} = \text{ISP} / \text{Scala di equivalenza}$$

C.1 ISEE e ISPE Prestazione

Di norma i valori dell'ISEE e dell'ISPE coincidono con i valori dell'ISEE Prestazione (ISEEP) e dell'ISPE Prestazione (ISPEP) necessari per la valutazione delle condizioni economiche dello studente ai fini del concorso.

Tuttavia, nei casi sotto riportati tale coincidenza viene meno ed è quindi l'Azienda che provvede a rideterminarli:

C.1.1 **fratelli e/o sorelle dello studente** con redditi conseguiti nel 2007 e/o patrimonio posseduto alla data del 31/12/2007; tali redditi e/o tale patrimonio concorrono alla formazione dell'ISEEP e/o dell'ISPEP nella misura del 50%, mentre il CAF li considera per intero. Lo studente di cui al punto A. deve allegare al modulo cartaceo della domanda on line l'Attestazione ISEE e la Dichiarazione Sostitutiva Unica (v. Art. 12, punto C.1);

C.1.2 componenti del nucleo familiare dello studente con **redditi conseguiti all'estero** nel 2007 e/o patrimonio mobiliare e/o fabbricati posseduti all'estero alla data del 31/12/2007.

I redditi e/o il patrimonio mobiliare sono valutati sulla base del tasso di cambio medio dell'Euro nell'anno 2007, mentre i fabbricati sono valutati convenzionalmente €500,00 al metro quadro; tali redditi e/o patrimoni, pur concorrendo alla formazione dell'ISEEP e/o ISPEP, non sono computati dal CAF. Lo studente di cui al punto A. deve allegare al modulo cartaceo della domanda on line quanto previsto all'Art. 12, punto C.2;

C.1.3 **lo studente non coniugato con stato di famiglia diverso da quello dei genitori** è considerato **studente indipendente** qualora si trovi contemporaneamente in possesso dei seguenti requisiti:

a) residenza esterna all'unità abitativa della famiglia di origine, da almeno due anni rispetto alla data di presentazione della domanda, in alloggio non di proprietà di uno dei suoi membri;

b) reddito dello studente derivante da lavoro (compreso il reddito assimilato al lavoro dipendente), riferito all'anno solare 2007, non inferiore a €6.500,00.

Il nucleo familiare di riferimento dello studente indipendente corrisponde di norma al suo stato di famiglia anagrafico, fatto salvo quanto specificatamente previsto dalla normativa ISEE.

Qualora lo studente di cui trattasi non sia in possesso dei requisiti per essere studente indipendente è considerato facente parte del nucleo familiare dei genitori. Lo studente di cui al punto A. deve allegare al modulo cartaceo della domanda on line l'Attestazione ISEE e la Dichiarazione Sostitutiva Unica (v. Art. 12, punto C.1) relativa al proprio nucleo familiare e a quello dei suoi genitori.

C.1.4 **Studente Coniugato**

Il nucleo familiare di riferimento dello studente coniugato corrisponde di norma al suo stato di famiglia anagrafico, fatto salvo quanto specificatamente previsto dalla normativa ISEE.

ART. 8
STUDENTI STRANIERI E STUDENTI ITALIANI
RESIDENTI ALL'ESTERO

Possono concorrere al conferimento della borsa di studio e/o del posto alloggio gli studenti stranieri, gli studenti italiani residenti all'estero e gli studenti apolidi o rifugiati politici iscritti o che intendono iscriversi ai corsi indicati all'Art. 3.

Gli studenti stranieri che risiedono con la famiglia in Italia, senza redditi e/o patrimonio all'estero, sono **equiparati agli studenti italiani** a tutti gli effetti, quindi anche ai fini della documentazione prescritta (v. Art. 12 punto C.).

Gli altri studenti stranieri, oltre a dover compilare la domanda on line, sono tenuti a comprovare il possesso dei requisiti economici e familiari previsti all'Art. 7 mediante la seguente documentazione da allegare al modulo cartaceo della domanda on line stessa:

A) Studenti dell'Unione Europea

Dichiarazione indicata all'Art. 12, punto C.2.

B) Studenti extra Unione Europea

Apposita documentazione rilasciata dalle competenti Autorità del Paese ove i redditi sono stati prodotti e tradotta in lingua italiana dalle Autorità diplomatiche italiane competenti per il territorio.

Detta documentazione dovrà riportare:

- o la composizione del nucleo familiare convenzionale;
- o i redditi lordi percepiti all'estero nel 2007 da ciascuno dei componenti il nucleo familiare, gli eventuali fabbricati posseduti all'estero da ciascuno di essi alla data del 31/12/2007, con specificata la relativa superficie nonché il patrimonio mobiliare disponibile all'estero alla medesima data.

Tale documentazione, per i Paesi ove esistono particolari difficoltà a rilasciare la certificazione attestata dalla locale Ambasciata Italiana, è resa dalle competenti rappresentanze diplomatiche o consolari estere in Italia, tradotta in lingua italiana e legalizzata dalle Prefetture ai sensi dell'art. 33, comma 4, del D.P.R. 28 dicembre 2000, n. 445.

C) Studenti extra Unione Europea provenienti dai paesi particolarmente poveri di cui alla Delibera del Consiglio Regionale della Toscana n. 904/2005

Certificazione della Rappresentanza italiana nel paese di provenienza che attesti che lo studente non appartiene ad una famiglia notoriamente di alto reddito ed elevato livello sociale; tale attestazione, ai fini della quantificazione dell'importo degli indicatori ISEEP e ISPEP, è fatta corrispondere per entrambi gli indicatori a Euro 0 (zero).

Per gli studenti che si iscrivono al primo anno dei corsi di laurea e di laurea specialistica, la certificazione che lo studente non appartiene ad una famiglia notoriamente di alto reddito ed elevato livello sociale può essere altresì rilasciata da parte di enti italiani abilitati alla prestazione di garanzia di copertura economica di cui alle vigenti disposizioni in materia di immatricolazione degli studenti stranieri nelle università italiane; in tal caso, l'Ente che rilascia tale certificazione si impegna alla eventuale restituzione della borsa per conto dello studente in caso di revoca.

D) Studenti apolidi o rifugiati politici

Tale "status" deve essere comprovato dagli interessati mediante la documentazione ufficiale in loro possesso rilasciata, rispettivamente, dal Tribunale Civile per gli studenti apolidi e dalla specifica Commissione istituita presso il Ministero dell'Interno, per i rifugiati politici.

Gli studenti di cui trattasi sono esentati dal presentare dichiarazioni rilasciate dalle Ambasciate e Consolati. Ai fini della valutazione della condizione economica di tali studenti si tiene conto solo dei redditi e del patrimonio eventualmente detenuti in Italia.

Gli studenti stranieri sono comunque considerati **fuori sede**, indipendentemente dalla loro residenza in Italia, ad eccezione del caso in cui il nucleo familiare dello studente risieda in Italia.

Gli **studenti italiani residenti all'estero** che intendono concorrere al concessione della borsa di studio e/o del posto alloggio, devono allegare al modulo cartaceo della domanda on line la documentazione sopraindicata in relazione al Paese di residenza.

Gli studenti stranieri sono sempre obbligati a dichiarare i redditi ed il patrimonio eventualmente posseduti in Italia dal proprio nucleo familiare.

ART. 9 STUDENTI DISABILI

Per gli studenti disabili, con handicap riconosciuto ai sensi dell'art. 3, comma 3 della legge 5 febbraio 1992, n. 104, o con invalidità non inferiore al 66%, è stabilito quanto segue:

A. DURATA DI CONCESSIONE DEI BENEFICI

Gli studenti di cui trattasi possono ottenere la borsa di studio e /o il posto alloggio, limitatamente al primo titolo per ciascun livello di studio, per un periodo di tempo massimo, calcolato dall'anno di prima iscrizione, pari a:

A.1 BORSA DI STUDIO

- a) *iscritti ai corsi di laurea triennale, di laurea specialistica a ciclo unico, di laurea specialistica*: durata prevista dai rispettivi ordinamenti didattici più tre semestri;
- b) *iscritti ai corsi di studio del nuovo ordinamento, a seguito di passaggio da corsi del vecchio ordinamento, avvenuto antecedentemente al 30 giugno 2008, o iscritti al vecchio ordinamento*: durata prevista dai rispettivi ordinamenti didattici più due anni;
- c) *iscritti ai corsi di dottorato o di specializzazione*: durata prevista dai rispettivi ordinamenti didattici.

A.2 POSTO ALLOGGIO

Per gli studenti iscritti ai corsi di laurea sopra indicati la durata di concessione del posto alloggio, rispetto a quella della borsa di studio, è incrementata dei seguenti periodi:

- studenti di cui al punto a): un ulteriore semestre **a titolo gratuito**;
- studenti di cui al punto b): un ulteriore anno **a titolo gratuito**.

Per gli studenti di cui al punto c) la durata di concessione del posto alloggio coincide con la durata del corso prevista dai rispettivi ordinamenti didattici.

B. REQUISITI DI MERITO

B.1 STUDENTI ISCRITTI AD ANNI SUCCESSIVI AL PRIMO DEI CORSI DI STUDIO CON NUOVO ORDINAMENTO

Gli studenti con carriera esclusivamente nel nuovo ordinamento devono possedere, alla data del **10 agosto 2008** (30 settembre 2008 per gli iscritti al 2° anno convenzionale della laurea triennale e della laurea specialistica a ciclo unico) i seguenti requisiti minimi indicati con il numero di crediti validi per il corso di studi al quale risultavano iscritti nell'anno accademico 2007/2008:

Tabella 2	Requisiti di merito						
Corso di studio	Anno Convenzionale						
	2°	3°	4°	5°	6°	7°	8°
Laurea Triennale	15	48	81	114	==	==	==
Laurea Specialistica	18	48	81	==	==	==	==
Laurea Specialistica a Ciclo Unico	15	48	81	114	147	180	==
Laurea Specialistica in Medicina e Chirurgia	15	48	81	114	147	180	213
Laurea Spec. in Ing. Edile e Architettura	13	38	65	88	121	154	==

ATTENZIONE

Gli studenti disabili che si iscrivono per l'a.a. 2008/2009 al **2° anno convenzionale** di un corso di laurea triennale o di un corso di laurea specialistica a ciclo unico (o corrispondenti) devono conseguire il merito minimo indicato in Tabella 2 - n. 15 crediti (n. 13 crediti per Ingegneria Edile e Architettura) - alla data del **30 settembre 2008**.

B.2 STUDENTI ISCRITTI A CORSI DI LAUREA SPECIALISTICA A CICLO UNICO, A SEGUITO DI PASSAGGIO DAL VECCHIO ORDINAMENTO EFFETTUATO ANTECEDENTEMENTE AL 30 GIUGNO 2008.

Tali studenti devono possedere, alla data del **10 agosto 2008**, i seguenti requisiti minimi indicati con il numero di crediti validi per il corso di nuovo ordinamento al quale risultavano iscritti nell'anno accademico 2007/2008:

- *se iscritti al corso di laurea specialistica a ciclo unico in odontoiatria*
- limitatamente al posto alloggio, per l'ottavo anno: 204 crediti;

- *se iscritti al corso di laurea specialistica a ciclo unico in medicina e chirurgia*
-borsa di studio e/o posto alloggio, per l'ottavo anno: 204 crediti;
-limitatamente al posto alloggio, per il nono anno: 240 crediti.

Per il conseguimento dei crediti di cui ai punti B.1 e B.2 non si applica il Bonus.

B.3 STUDENTI ISCRITTI AD ANNI SUCCESSIVI AL PRIMO DEI CORSI DI STUDIO CON VECCHIO ORDINAMENTO

Tali studenti devono avere superato, alla data del 10 agosto 2008, un numero minimo di annualità del piano di studi così definito:

- *se iscritti al corso di laurea V.O. in odontoiatria*
-limitatamente al posto alloggio, per l'ottavo anno:n. 26 annualità;
- *se iscritti al corso di laurea V.O. in medicina e chirurgia*
-borsa di studio e/o posto alloggio, per l'ottavo anno: n. 23 annualità;
-limitatamente al posto alloggio, per il nono anno: n. 26 annualità.

C. LIMITI DEGLI INDICATORI DELLA SITUAZIONE ECONOMICO - PATRIMONIALE

Gli importi dell'ISEEP e dell'ISPEP dello studente richiedente la borsa di studio e/o il posto alloggio, non devono superare le soglie limite sotto riportate:

- **ISEEP = €19.000,00**
- **ISPEP = €28.000,00**

Ai fini della determinazione dell'importo borsa e della formulazione delle graduatorie, l'ISEEP degli studenti disabili, che non abbiano confermato i requisiti economici, è ricalcolato con la seguente formula:

$\frac{15.000,00 \times \text{ISEEP del soggetto}}{19.000,00}$
--

D. INTEGRAZIONE DELLA BORSA DI STUDIO

Per gli studenti disabili l'importo della borsa di studio (v. Art. 16, punto 1) è incrementato di €2.000,00, al fine di agevolare la fruizione dell'attività didattica e lo studio.

E. STUDENTI ISCRITTI AL PRIMO ANNO: DECADENZA E REVOCA

Agli studenti disabili iscritti al primo anno convenzionale di un corso di laurea triennale o di un corso di laurea specialistica a ciclo unico (o corrispondenti) non si applica la decadenza e la revoca, relative al mancato conseguimento del merito, di cui all'Art. 19 punti A.6 e B.1.

Gli studenti disabili dovranno allegare al modulo cartaceo di domanda l'autocertificazione di cui all'Art. 12, punto C.3.

Per quanto non previsto in questo articolo si applicano le norme previste dal presente bando.

ART. 10 STUDENTI DETENUTI

Per gli studenti detenuti i requisiti di merito e la durata di concessione della borsa di studio sono gli stessi stabiliti nel precedente Art. 9 per gli studenti disabili, mentre i limiti degli indicatori ISEEP e ISPEP sono quelli stabiliti nell'Art. 7.

Gli studenti di cui trattasi sono sempre considerati in sede.

Agli studenti detenuti iscritti al primo anno convenzionale di un corso di laurea triennale o di un corso di laurea specialistica a ciclo unico (o corrispondenti) non si applica la decadenza e la revoca, relative al mancato conseguimento del merito, di cui all'Art. 19, punti A.6 e B.1.

Per quanto non previsto in questo articolo si applicano le norme previste dal presente bando.

ART. 11 CONTRIBUTI PER LA MOBILITÀ INTERNAZIONALE

In base a quanto previsto dalla normativa regionale in materia di diritto allo studio universitario, l'Azienda Regionale per il D.S.U. di Pisa concede la borsa di studio per la partecipazione a programmi di mobilità internazionale agli studenti che si trovino contemporaneamente nelle seguenti condizioni:

- idonei (vincitori o non vincitori) nel concorso per borse di studio emanato dall'Azienda per l'anno accademico 2008/2009;
- ammessi dall'Università a partecipare a programmi di mobilità internazionale relativi all'anno accademico 2009/2010 ivi compresi quelli per la stesura della tesi.

La borsa di studio per la mobilità internazionale è concessa per una sola volta per ciascun livello di studi seguito.

L'importo della borsa, con riferimento a soggiorni di studio all'estero della durata effettiva di almeno dieci mesi, è stabilito fino ad un massimo di € 1.900,00. Per soggiorni di studio di durata inferiore l'importo di cui sopra verrà ridotto pro-quota in ragione di €160,00 mensili.

Gli importi suddetti saranno integrati, ricorrendone le condizioni, con la monetizzazione pro-quota del valore del Servizio Mensa e, qualora si tratti di vincitori di posto alloggio, del Servizio Alloggio; la monetizzazione del Servizio Mensa è prevista anche per gli studenti "in sede" (valore annuo €616,00).

I termini e le modalità di presentazione delle domande, nonché le modalità di erogazione delle borse di studio per la mobilità internazionale saranno regolate con apposito avviso, la cui pubblicazione è prevista per il mese di febbraio 2009.

Accertato il possesso dei requisiti richiesti, l'Azienda provvede ad erogare allo studente, prima della partenza, una quota parte della borsa di mobilità pari ad €600,00.

ART. 12
TERMINI E MODALITÀ PER LA PRESENTAZIONE DELLA
DOMANDA E DOCUMENTAZIONE PRESCRITTA

A. MODALITÀ PER LA PRESENTAZIONE DELLA DOMANDA

Tutti gli studenti che intendono partecipare al concorso per la concessione di borse di studio e/o di posti alloggio relativo all'anno accademico 2008/2009 sono tenuti:

- a trasmettere "**on line**" l'apposita domanda collegandosi al sito dell'Azienda www.dsu.pisa.it;
- a presentare o inviare tramite Raccomandata il relativo modulo cartaceo, debitamente firmato, stampato al termine della procedura on line;
- ad allegare al suddetto modulo eventuali documenti espressamente prescritti in casi particolari (v. punto C. del presente articolo).

La mancanza di tale modulo, così come quella degli eventuali altri documenti previsti, invalida anche la presentazione della domanda per via telematica. Quest'ultima, infatti, assume il necessario valore legale, soltanto in presenza di un esemplare cartaceo firmato dallo studente.

Tutte le istruzioni necessarie per la presentazione della domanda on line sono disponibili nel sito WEB dell'Azienda.

A.1 PRESENTAZIONE ALLO SPORTELLINO UNICO AZIENDA DSU – UNIVERSITÀ

I moduli cartacei, relativi alle domande on line, con allegata la documentazione eventualmente prescritta, devono essere presentati allo **Sportello Unico Azienda DSU – Università** istituito presso il Settore "Assegni di studio" dell'Azienda oppure presso ciascuna delle sedi della Segreteria Studenti dell'Università di Pisa nel seguito indicate.

E' fatta eccezione a quanto sopra per gli iscritti e per coloro che intendono iscriversi alla SSML, agli Istituti IMML e IMBL nonché ai corsi di specializzazione e di dottorato di ricerca che devono presentare quanto sopra specificato agli sportelli del Settore "Assegni di Studio" dell'Azienda.

Gli orari di apertura al pubblico dello Sportello Unico Azienda DSU – Università sono esposti presso il Settore Assegni di studio dell'Azienda e pubblicati nel sito web aziendale www.dsu.pisa.it, mentre gli orari di apertura degli sportelli unici istituiti presso ciascuna delle sedi della Segreteria Studenti dell'Università di Pisa sono esposti presso tali Segreterie e pubblicati nel sito web dell'Università.

**UBICAZIONE DELLE SEDI DELLO SPORTELLO UNICO
AZIENDA D.S.U. – UNIVERSITÀ DI PISA**

Azienda D.S.U. Segreteria di Pisa	Piazza dei Cavalieri, 6 - PISA	Tel. 800 110346
Immatricolazioni stranieri	Lungarno Pacinotti, 29 - PISA	Tel. 800 110346
Segreteria di Lucca	Via Gramsci c/o ITC - LUCCA	Tel. 0583/492563
Segreteria di Livorno	Via dei Pensieri, 56 c/o Villa Letizia - LIVORNO	Tel. 050/2211213
Segreteria di Carrara	Via Tenerani, 2 - CARRARA	Tel. 0585/72157
Segreteria di Massa	Via Porta Fabbrica, 1 c/o URP Comune - MASSA	Tel. 0585/490430
Segreteria di Cecina	Via Magona - c/o Polo Tecnologico - CECINA	Tel. 340/4928590
Segreteria di Sarzana	P.zza Matteotti, 5 c/o Informagiovani - SARZANA	Tel. 0187/691271

A.2 INVIO PER POSTA RACCOMANDATA

I moduli cartacei relativi alle domande on line, con allegata la fotocopia di un documento di identità e la documentazione eventualmente prescritta, possono essere inviati anche per posta, purché tramite **Raccomandata**, ai seguenti indirizzi:

Azienda Regionale D.S.U. – Piazza dei Cavalieri, n. 6 - 56126 - Pisa.

Riservato agli studenti che si iscrivono alla SSML, agli Istituti IMML e IMBL nonché ai corsi di dottorato e di specializzazione.

Università di Pisa – **Servizio immatricolazioni** - Casella Postale **205** - 56100 Pisa Centrale

Riservato agli studenti che si immatricolano al primo anno dei corsi di laurea e dei corsi di laurea specialistica a ciclo unico.

Università di Pisa – **Domande di benefici DSU** - Casella Postale **291** - 56100 Pisa Centrale

Riservato a tutti gli altri studenti

Nel caso in cui si invii tramite posta Raccomandata agli indirizzi sopra specificati il modulo cartaceo relativo alla domanda on line, con allegata la documentazione eventualmente prescritta, la data di presentazione di quanto inviato corrisponderà alla data del timbro postale di partenza della raccomandata stessa.

N.B: Qualora si utilizzi un qualsiasi altro metodo di invio (posta prioritaria, posta celere, etc.) la data di presentazione corrisponderà a quella di arrivo ai suddetti indirizzi.

B. TERMINI PER LA PRESENTAZIONE DELLA DOMANDA

I termini **perentori** di presentazione dei moduli cartacei relativi alle domande on line, con allegata la documentazione eventualmente prescritta, sono i seguenti:

12 settembre 2008	GENERALITÀ DEGLI STUDENTI
14 novembre 2008	DOTTORANDI E SPECIALIZZANDI

I termini suddetti devono essere rispettati da tutti gli studenti, ivi compresi coloro che partecipano al concorso come iscritti al 2° anno convenzionale di un corso di laurea triennale o di laurea specialistica a ciclo unico e coloro che potranno iscriversi per l'anno accademico 2008//2009 soltanto dopo le date indicate (specializzandi, dottorandi, partecipanti ai concorsi a numero chiuso, etc.).

ATTENZIONE

Gli studenti che si iscrivono per l'a.a. 2008/2009 al **2° anno convenzionale** di un corso di laurea triennale o di un corso di laurea specialistica a ciclo unico, che possono conseguire il merito richiesto entro la data del **30 settembre 2008**, dovranno comunque presentare la domanda di borsa di studio e/o di posto alloggio entro il **12 settembre**, indicando il numero di crediti conseguiti alla data di presentazione della stessa.

Qualora i crediti indicati nella domanda non siano sufficienti ad ottenere il beneficio, tali studenti devono presentare entro il 3 ottobre 2008, al Settore Assegni di Studio dell'Azienda, le comunicazioni relative al numero di crediti eventualmente conseguiti dopo la presentazione della domanda, ma entro il termine del 30 settembre 2008.

La borsa di studio non può essere ottenuta dallo studente che non abbia presentato o inviato per posta Raccomandata il modulo cartaceo relativo alla domanda on line, completo di tutta la documentazione, eventualmente richiesta, entro il termine di scadenza. Le disposizioni previste dal presente bando sono inderogabili.

Gli studenti iscritti alla S.S.I.S. Toscana o a Scuole di Specializzazione con sede di frequenza diversa da Pisa, devono presentare la domanda di borsa di studio presso l' Azienda per il D.S.U. competente per sede.

Di qualsiasi evento riguardante la borsa di studio che si verifichi successivamente alla data di presentazione della domanda (attribuzione di una borsa di studio o altro aiuto economico, congedo per altro Ateneo, rinuncia agli studi, mancata iscrizione, cambiamento di residenza, etc.) dovrà essere informata tempestivamente l'Azienda mediante comunicazione scritta.

C. DOCUMENTAZIONE DA ALLEGARE ALLA DOMANDA IN CASI PARTICOLARI

c.1. Copia dell'Attestazione ISEE completa del foglio relativo alle *Modalità di calcolo degli Indicatori e copia della Dichiarazione Sostitutiva Unica (D.S.U.)* rilasciate dal CAF. Tale documentazione dovrà essere prodotta esclusivamente dagli studenti di cui al punto C.1 dell'Art. 7 "Requisiti Economici".

c.2. Dichiarazione relativa a redditi e/o patrimoni all'estero

Tale dichiarazione, concernente i redditi lordi percepiti all'estero nel 2007 da ciascuno dei componenti il nucleo familiare, gli eventuali fabbricati posseduti all'estero da ciascuno di essi alla data del 31/12/2007, con specificata la relativa superficie nonché il patrimonio mobiliare disponibile all'estero alla medesima data, dovrà essere compilata, su apposito modulo, ove occorra con l'assistenza degli addetti agli sportelli del Settore Assegni di studio, in presenza delle seguenti situazioni:

- studenti italiani, con redditi e/o patrimonio all'estero (v. Art. 7, punto C.1.2);
- studenti stranieri provenienti dai Paesi dell'Unione Europea e studenti italiani residenti all'estero, in uno dei Paesi dell'Unione Europea (v. Art. 8).

Gli studenti stranieri extra Unione Europea e gli studenti italiani residenti in tali Paesi devono attenersi a quanto stabilito nell'Art. 8.

c.3. Autocertificazione attestante il riconoscimento dell'handicap, ai sensi dell'art. 3, comma 3 della legge n. 104/92, nel caso in cui lo studente sia portatore di handicap o il grado di invalidità, qualora lo studente abbia un'invalidità pari o superiore al 66%; nell'autocertificazione suddetta dovrà essere specificato l'A.S.L. o altro ente che ha riconosciuto l'handicap e/o l'invalidità nonché la localizzazione dello stesso. In luogo della predetta autocertificazione potrà essere prodotta copia fotostatica del documento in cui sia riconosciuto l'handicap ovvero l'invalidità dello studente.

c.4. Qualsiasi altro documento che lo studente ritenga utile presentare, ivi incluse le autocertificazioni previste all'Art. 2, punto B del presente bando ove ricorrano le condizioni per presentarle indicate in tale articolo (studente in sede, fuori sede o pendolare).

N.B. L'Azienda si riserva inoltre di far produrre successivamente altri documenti in aggiunta a quelli prescritti.

Il bando di concorso borsa di studio e posto alloggio sarà in distribuzione presso:

- il Settore **ASSEGNI DI STUDIO** dell'Azienda - Piazza dei Cavalieri, 6 - Pisa
- il Servizio Informagiovani - Via Silvio Pellico, 6 - Pisa
- il Settore U.R.P. dell'Azienda - Lungarno Pacinotti, 32 - Pisa
- le Sedi della Segreteria Studenti dell'Università

Tale bando può anche essere consultato e scaricato dal sito web aziendale

www.dsu.pisa.it

ART. 13
CRITERI PER LA DEFINIZIONE DEL NUMERO
DELLE BORSE DI STUDIO A CONCORSO

Il numero di borse di studio da erogare nell'a.a. 2008/2009 deriva dall'ammontare del gettito della tassa regionale per il diritto allo studio universitario e dalla quota del fondo integrativo statale assegnata alla Regione Toscana per l'anno 2008.

L' Azienda, ove il proprio bilancio lo consenta, potrà integrare le suddette risorse con quote dei trasferimenti regionali per spese di gestione o derivanti dalle proprie entrate tariffarie.

Le risorse assegnate all'Azienda di Pisa sono destinate agli iscritti all'Università di Pisa, all'Accademia di Belle Arti di Carrara, nonché agli iscritti alla SSML, all'IMML o all'IMBL, purché con carriera esclusivamente nel nuovo ordinamento.

Una quota dell'ammontare di cui sopra viene riservata per l'attribuzione delle borse di studio agli iscritti al dottorato di ricerca ed ai corsi di specializzazione che confermano la borsa di studio ottenuta nell'anno accademico 2007/2008.

ART. 14
CRITERI PER LA FORMULAZIONE DELLE GRADUATORIE

A. BORSA DI STUDIO

Ai fini della formulazione delle graduatorie sono considerati **conferme borsa** gli studenti risultati vincitori nel concorso borsa per l'a.a. 2007/2008 e non decaduti dal beneficio e dai Servizi allo stesso connessi.

Sono inoltre considerate **conferme borsa** gli studenti risultati vincitori nel concorso borsa per l'a.a. 2007/2008, non decaduti dal beneficio che, conseguita la laurea triennale, partecipano al concorso borsa per l'a.a. 2008/2009 come iscritti a un corso di laurea specialistica.

Le graduatorie sono definite sulla base delle seguenti priorità e modalità.

1. Studenti idonei nel concorso con esclusione di dottorandi e specializzandi

1.1 Agli studenti **conferme borsa** la borsa di studio viene attribuita in base all'ordine in cui si susseguono in una graduatoria formulata senza alcuna differenziazione per corsi e definita in ordine di ISEEP crescente.

1.2 Agli altri studenti la borsa di studio viene attribuita in base all'ordine in cui si susseguono in una seconda graduatoria formulata con i medesimi criteri.

2. Studenti idonei nel concorso iscritti a corsi di dottorato e di specializzazione

2.1 Agli studenti **conferme borsa**, per i quali è stata costituita apposita riserva di fondi, la borsa di studio viene attribuita in base all'ordine in cui si susseguono in una graduatoria formulata senza alcuna differenziazione per corsi e definita in ordine di ISEEP crescente.

2.2 Agli altri studenti la borsa viene eventualmente attribuita (v. penultimo comma del presente punto) seguendo l'ordine in cui si susseguono in una seconda graduatoria formulata con i medesimi criteri.

Nell'ambito di ciascuna delle graduatorie suddette, in caso di parità, verrà data la precedenza al più giovane di età.

In caso di eccedenza di fondi nella graduatoria 1, si procederà ad utilizzare tale eccedenza per l'erogazione di ulteriori borse di studio agli idonei non vincitori della graduatoria 2.

Gli studenti che confermano i requisiti economici (v. Art. 7, punto B.), saranno inseriti nelle graduatorie di competenza con un ISEE identico a quello loro attribuito nelle graduatorie dell'a.a. 2007/2008.

B. POSTO ALLOGGIO

I criteri per la formulazione delle graduatorie per l'assegnazione degli alloggi sono riportate all'Art. 17 a cui si rimanda.

C. STUDENTI SOSPESI IN GRADUATORIA

Gli studenti potranno essere sospesi in graduatoria per i seguenti motivi:

1. studenti per i quali non risulta ancora perfezionata l'iscrizione;
2. studenti che non risultano ancora immatricolati;
3. studenti di cui all'Art. 6, punto b, che prevedono di conseguire la laurea triennale e di iscriversi alla laurea specialistica entro il 31/12/2008;
4. studenti sospesi per motivi inerenti il merito e/o la condizione-economico patrimoniale.

Ai borsisti sospesi in graduatoria, la borsa di studio e i servizi ad essa connessi saranno erogati soltanto dopo che abbiano annullato il motivo o i motivi per i quali è stata disposta la sospensione, confermando il diritto a permanere nella graduatoria dei vincitori.

Tali studenti, ove ritengano che il motivo di tale sospensione non sia loro imputabile (es. ritardo nell'iscrizione da parte dell'Università) e che sarà confermato il loro diritto alla borsa di studio, possono formulare all'Azienda richiesta scritta, debitamente motivata, di anticipata erogazione dei servizi connessi alla borsa di studio stessa.

Qualora non confermino il diritto al beneficio dovranno rilasciare il posto alloggio eventualmente occupato e corrispondere all'Azienda la tariffa prevista per la foresteria (€ 200,00 mensili) per il periodo di indebita permanenza, e rimborsare il valore monetario di ogni pasto consumato, alla tariffa applicata alla generalità degli studenti.

L'eventuale contributo affitto sarà invece erogato soltanto dopo che è stato rimosso il motivo della sospensione, con decorrenza dalla data di normale assegnazione del posto oppure, se successiva, dalla data di eliminazione del motivo della sospensione.

D. STUDENTI DEBITORI

Lo studente vincitore di borsa di studio e/o posto alloggio per l'a.a. 2008/2009 che si trovi in una situazione debitoria nei confronti dell'Azienda, è tenuto a regolarizzare la propria posizione entro i sessanta giorni successivi alla data di approvazione delle graduatorie definitive.

Qualora, nel termine suddetto, non intervenga la regolarizzazione della posizione debitoria, fermo restando l'obbligo della restituzione di quanto già dovuto all'Azienda, lo studente decade dai benefici ottenuti per l'a.a. 2008/2009 (v. Art. 19, punto A.5).

ART. 15
ESITO DEL CONCORSO E PUBBLICAZIONE GRADUATORIE

L'esito del concorso per la concessione di borse di studio e per l'assegnazione del posto alloggio sarà reso noto a tutti gli studenti interessati mediante l'affissione di distinte graduatorie alle bacheche del Settore Assegni di Studio dell'Azienda; le graduatorie saranno altresì pubblicate sul sito aziendale www.dsu.pisa.it.

Le graduatorie provvisorie saranno pubblicate entro il 31 ottobre 2008

La pubblicazione dell'anteprima parziale della graduatoria alloggio (v. Art. 17, punto 2.1.1) avverrà in tempo utile per assegnare il posto alloggio a decorrere dal 16 ottobre 2008.

Eventuale istanza di riesame avverso le risultanze provvisorie del concorso, redatto su carta semplice, dovrà essere presentato all'Azienda Regionale per il D.S.U., entro **10 giorni** dalla data di pubblicazione delle risultanze stesse.

Non saranno prese in considerazione istanze di riesame riguardanti:

- esclusione per presentazione della domanda oltre i termini;
- mancata attribuzione per motivi di legittimità.

L'esito delle istanze di riesame verrà comunicato attraverso la pubblicazione delle graduatorie definitive.

Le graduatorie definitive saranno pubblicate entro il 30 novembre 2008

Eventuale ricorso avverso la decisione dell'Azienda per la mancata attribuzione della borsa di studio e/o del posto alloggio per motivi di legittimità, sarà possibile in prima istanza al Tribunale Amministrativo Regionale della Toscana e, in seconda istanza, al Consiglio di Stato.

Le date di cui sopra si riferiscono a tutti i partecipanti al concorso con esclusione di specializzandi e dottorandi, per i quali è previsto un termine posticipato per la presentazione della domanda.

Le graduatorie relative agli iscritti a corsi di dottorato o di specializzazione saranno pubblicate entro: graduatoria provvisoria - **31 dicembre 2008**
graduatoria definitiva - **31 gennaio 2009**

Nessuna comunicazione sarà comunque inviata per posta.

ART. 16
IMPORTI DELLA BORSA DI STUDIO E SERVIZI CONNESSI

1. IMPORTI DELLA BORSA DI STUDIO

L'importo lordo delle borse di studio è diversificato in base alle condizioni soggettive e alla provenienza geografica dello studente; tale importo è composto dalla quota monetaria della borsa di studio e dal valore attribuito alla gratuità dei servizi.

Nelle tabelle sotto riportate sono indicati gli importi relativi alla borsa di studio ed i servizi, con i relativi valori, ad essa connessi; gli studenti vincitori di borsa semestrale hanno diritto ad una quota monetaria di importo pari al 50% di quello indicato, alla mensa e al posto alloggio gratuiti per sei mesi.

L'ammontare della quota monetaria della borsa di studio e i servizi ad essa connessi sono i seguenti:

ISEE	Studenti in sede	Studenti pendolari	Studenti fuori sede
da €0 a €8.666,66	€1.000 n. 1 pasto giornaliero gratuito	€1.600 n. 1 pasto giornaliero gratuito	€1.280 n. 2 pasti giornalieri e posto alloggio gratuiti
da €8.666,67 a €10.833,33	€950 n. 1 pasto giornaliero gratuito	€1.400 n. 1 pasto giornaliero gratuito	€920 n. 2 pasti giornalieri e posto alloggio gratuiti
da €10.833,34 a €15.000,00	€900 n. 1 pasto giornaliero gratuito	€1.200 n. 1 pasto giornaliero gratuito	€560 n. 2 pasti giornalieri e posto alloggio gratuiti

Il valore annuo attribuito alla gratuità dei servizi è il seguente:

	Studenti in sede	Studenti pendolari	Studenti fuori sede
Mensa	€0	€616	€1.200
Alloggio	Non previsto	Non previsto	€1.540

Non è prevista alcuna forma di monetizzazione dei servizi salvo quanto specificato nel seguito del presente articolo e nell'Art. 17.

L'importo della quota monetaria della borsa di studio può essere integrato soltanto nei seguenti casi:

- studenti borsisti disabili (v. Art. 9);
- studenti borsisti ammessi dall'Università a partecipare a programmi di mobilità internazionale per l'a.a. 2009/2010 (v. Art. 11).

Studenti che conseguono il titolo di studio durante il periodo di fruizione dei benefici

Fatte salve le previsioni di cui all'Art. 6, i vincitori di borsa di studio che conseguono la laurea triennale, la laurea specialistica a ciclo unico, la laurea specialistica, la laurea vecchio ordinamento, la specializzazione o il dottorato mantengono il diritto alla quota monetaria della borsa (annuale o semestrale), mentre **decadono dai servizi** (mensa e alloggio o eventuale contributo affitto), ad essa connessi.

Tali studenti devono pertanto, entro **10 giorni**, comunicare all'Azienda il **conseguimento del titolo**.

2. ESONERO DALLA TASSA REGIONALE PER IL D.S.U.

Ai sensi della Legge 28 dicembre 1995, n. 549 e della Legge Regionale 3 gennaio 2005, n. 4 gli studenti dichiarati vincitori della borsa di studio e quelli che hanno conseguito l'idoneità nelle graduatorie per l'attribuzione del beneficio per l'a.a. 2008/2009 sono esonerati dal pagamento della tassa regionale dovuta per l'immatricolazione e l'iscrizione, il cui ammontare è fissato in €98,00.

La decadenza disposta ai sensi dell'Art.19, punto A.6, del presente bando, così come la revoca della borsa di studio disposta, ai sensi dell'Art. 19, punti B.1 e B.2 del medesimo, non fa perdere allo studente interessato il diritto all'esonero dal pagamento della tassa regionale.

Ai sensi della L.R. 3 gennaio 2005, n. 4, articolo 6, comma 1, lettera c), sono esonerati dal pagamento della tassa regionale per il diritto allo studio universitario gli studenti, iscritti ai corsi di laurea dell'Università di Pisa, ammessi alla Scuola Normale Superiore o alla Scuola Superiore di Studi Universitari e di Perfezionamento "S. Anna" di Pisa che presentino domanda di borsa di studio, secondo le procedure previste, e che risultino in possesso dei requisiti di merito e delle condizioni economiche previsti dal presente bando per beneficiare della stessa.

3. SERVIZIO MENSA

Gli studenti vincitori di borsa di studio hanno diritto a consumare gratuitamente presso le Mense Universitarie, nei periodi di apertura delle stesse, un pasto giornaliero nel caso si tratti di studenti in sede o pendolari ovvero due pasti giornalieri nel caso di studenti fuori sede, nei seguenti periodi:

- vincitori di borsa annuale: dall' 1/12/2008 al 30/11/2009;
- vincitori di borsa semestrale: dall' 1/12/2008 al 31/05/2009;
- dottorandi e specializzandi: dall' 1/01/2009 al 31/12/2009.

Per le modalità di utilizzazione vedere apposito manifesto.

Il numero di pasti giornalieri gratuiti è soggetto a variazioni qualora lo studente perda la qualità di fuori sede. In tal caso è previsto l'obbligo di informare immediatamente per scritto l'Azienda.

Nessun rimborso è dovuto per la mancata consumazione dei pasti nei periodi di apertura o di chiusura delle Mense Universitarie, salvo il caso in cui la mancata consumazione derivi dalla partecipazione a programmi di mobilità internazionale.

In tal caso lo studente dovrà presentare richiesta di monetizzazione del Servizio Mensa opportunamente documentata; l'importo da erogare è pari al prodotto tra il valore giornaliero attribuito al Servizio (rapporto tra il valore annuo del Servizio ed il numero dei giorni dell'anno) e il numero di giorni di effettiva permanenza all'estero che si sovrappongono a quelli per i quali era prevista la fruizione gratuita del Servizio stesso.

3.1 STUDENTI IDONEI NON VINCITORI DI BORSA DI STUDIO

Gli studenti risultati idonei non vincitori della borsa di studio, per esaurimento di fondi, oltre ad essere esonerati dal pagamento della tassa regionale (v. punto 2), sono ammessi a fruire del Servizio Mensa a titolo gratuito nei periodi di apertura dello stesso, ad eccezione degli iscritti al primo anno dei corsi di laurea e di laurea specialistica a ciclo unico, cui si applica, fino al 30 settembre 2009, l'importo più basso delle tariffe stabilite dall'Azienda. Per poter mantenere tale tariffa devono conseguire entro la data predetta lo stesso merito previsto per i vincitori di borsa iscritti al primo anno di detti corsi.

Il suddetto beneficio avrà la durata di 6 o 12 mesi a seconda che abbiano concorso per la borsa semestrale o per quella annuale. Il numero di pasti giornalieri fruibile a tale titolo è determinato in n. 1 pasto per gli studenti in sede o pendolari, ed in n. 2 pasti per gli studenti fuori sede.

4. SERVIZIO ALLOGGIO

Gli studenti **fuori sede**, vincitori di borsa di studio, che partecipano al concorso per l'assegnazione di posti alloggio, a meno che non ricadano nelle cause di decadenza e revoca previste all'Art. 19 del bando, vengono nominati vincitori del concorso stesso indipendentemente dal numero di posti messo a concorso.

Tali studenti fruiscono del posto alloggio a titolo gratuito nelle strutture abitative nella disponibilità dell'Azienda.

Nessun importo è dovuto per la mancata fruizione totale o parziale del Servizio Alloggio a meno che non dipenda da indisponibilità di posti o dalla partecipazione a programmi di mobilità internazionale.

Nel primo caso lo studente dovrà presentare la dichiarazione di cui all'Art. 17, punto 3; in caso di partecipazione a programmi di mobilità internazionale lo stesso dovrà presentare richiesta di monetizzazione del Servizio Alloggio opportunamente documentata.

L'importo da erogare verrà calcolato come già previsto per la monetizzazione del Servizio Mensa (v. ultimo comma del precedente punto 3).

Le caratteristiche e le modalità di assegnazione del posto alloggio sono riportate nel seguente Art. 17.

ART. 17 SERVIZIO ALLOGGIO

Per concorrere alla concessione del posto alloggio, oltre al possesso dei requisiti generali ed economici e di merito previsti dal presente bando, è necessario essere **studenti fuori sede** (v. Art. 2, punto B).

L'Azienda mette a concorso circa n. 1.660 posti alloggio in strutture abitative costituite da residenze universitarie, complessi di appartamenti e appartamenti singoli in condominio; tale numero di posti alloggio è suscettibile di variazioni.

I posti alloggio vengono assegnati ai vincitori del concorso tenendo conto delle disponibilità dei posti stessi, fermo restando, ovviamente, il diritto a permanere nel posto già occupato per gli studenti conferme del posto alloggio.

Nel caso in cui il numero dei vincitori del concorso superi il numero dei posti alloggio disponibili, gli aventi titolo possono beneficiare di un contributo affitto in luogo del posto alloggio (v. punto 3 del presente articolo).

1. DURATA ASSEGNAZIONE POSTO ALLOGGIO

Agli studenti vincitori il posto alloggio viene assegnato per i periodi sottoindicati, con esclusione del mese di agosto e dell'eventuale chiusura per le vacanze natalizie:

- vincitori di borsa annuale: dal 16/10/2008 al 15/10/2009, **a titolo gratuito**;
- vincitori di borsa semestrale:
 - dal 16/10/2008 al 15/04/2009, **a titolo gratuito**;
 - dal 16/04/2009 al 15/10/2009, **a titolo oneroso** (€128,00 mensili);
- dottorandi e specializzandi: dall' 1/01/2009 al 31/12/2009, **a titolo gratuito**.

L'eventuale assegnazione potrà avere decorrenza successiva alle date sopraindicate fermi restando i termini ultimi stabiliti.

Qualora durante il periodo per il quale gli è stato assegnato il posto alloggio (o il contributo affitto) lo studente perda la qualità di studente fuori sede dovrà notificarlo immediatamente per scritto al Settore Alloggi, provvedendo altresì a rilasciare il posto stesso. Qualora si tratti di fruitore di contributo affitto, l'erogazione dello stesso cesserà dalla data della perdita della qualità suddetta.

2. CRITERI PER IL CONFERIMENTO DEL POSTO ALLOGGIO

2.1 Formulazione delle graduatorie

L' Azienda riserva n. 100 posti alloggio per gli immatricolati ai corsi di laurea e di laurea specialistica a ciclo unico.

L' Azienda riserva altresì n. 20 posti alloggio - ovvero, se superiore, il numero di posti necessario per coloro che confermano il posto ottenuto nel 2007/2008 - agli studenti iscritti a corsi di dottorato o di specializzazione.

Ai fini della formulazione delle graduatorie sono considerati **conferme alloggio** gli studenti che, vincitori di posto alloggio 2007/2008, hanno ottenuto per tale anno accademico l'effettiva assegnazione di un posto da parte dell' Azienda e non sono decaduti dal beneficio ovvero sono decaduti per aver conseguito la laurea triennale, ma sono rimasti nel posto alloggio a titolo oneroso.

Sono inoltre considerati **conferme alloggio** gli studenti che prevedono di conseguire la laurea triennale e di iscriversi alla laurea specialistica entro il 31 dicembre 2008 (v. Art. 6, punto b).

Gli iscritti ai corsi di dottorato e a quelli di specializzazione saranno inseriti in graduatorie separate da quelle degli altri partecipanti al concorso essendo per gli stessi previsto un differimento del termine di presentazione della domanda (v. Art. 12).

Le predette due graduatorie saranno formulate sulla base dei seguenti criteri di precedenza:

A. Studenti idonei nel concorso con esclusione di dottorandi e specializzandi

A.1 Studenti **conferme alloggio** appartenenti ad una delle seguenti categorie:

- vincitori di borsa di studio 2008/2009;
- studenti non vincitori di borsa di studio 2008/2009, in possesso dei requisiti necessari per mantenere il posto alloggio a titolo oneroso;
- studenti disabili non vincitori di borsa di studio 2008/2009 (Art. 9).

A.2 Studenti vincitori di borsa di studio 2008/2009 non appartenenti al gruppo A.1;

A.3 Studenti risultati idonei nel concorso borsa 2008/2009, ma non vincitori;

A.4 Studenti non appartenenti ai gruppi suddetti.

Nell'ambito dei gruppi A.1, A.3 e A.4 gli studenti saranno ordinati secondo l'ISEEP crescente.

Nell'ambito del gruppo A.2 gli studenti saranno ordinati secondo l'anno convenzionale di iscrizione con priorità per il più alto; esclusivamente ai fini dell'ordinamento di tale gruppo, l'anno convenzionale degli iscritti ai corsi di laurea specialistica è incrementato del numero di semestri per i quali è prevista la concessione della borsa di studio per la laurea triennale. All'interno di ciascun anno convenzionale, gli studenti saranno ordinati secondo l'ISEEP crescente.

In caso di parità fra gli studenti nell'ambito di ciascun gruppo è data precedenza al più giovane di età.

B. Studenti idonei nel concorso iscritti a corsi di dottorato e specializzazione

- B.1 Studenti **conferme alloggio** vincitori di borsa di studio 2008/2009;
- B.2 Studenti **assegnazioni alloggio** vincitori di borsa di studio 2008/2009;
- B.3 Studenti risultati idonei non vincitori nel concorso borsa 2008/2009;
- B.4 Studenti non appartenenti ai gruppi suddetti.

Nell'ambito di ciascun gruppo (B.1, B.2, B.3 e B.4) gli studenti saranno ordinati secondo l'ISEEP crescente.

In caso di parità tra gli studenti di ciascuno dei gruppi suddetti si terrà conto del più giovane di età. A tali studenti, fatta salva l'eventuale riserva, il posto alloggio viene assegnato dopo le assegnazioni del gruppo A.

2.1.1 Anteprima graduatoria

Nel caso in cui non sia possibile elaborare la graduatoria dei posti alloggio in tempo utile per procedere all'assegnazione dei posti dal 16 ottobre 2008, si procederà ad elaborare un'anteprima parziale della graduatoria alloggio, formulata applicando gli stessi criteri previsti per il gruppo A.2. In tale graduatoria saranno inseriti soltanto gli studenti richiedenti borsa di studio e posto alloggio, non conferme di quest'ultimo, in possesso dei requisiti per essere idonei in entrambi i concorsi, che avranno trasmesso per via telematica la domanda di partecipazione ai concorsi entro il 5 settembre 2008. Gli studenti in possesso di tali requisiti saranno individuati tra coloro i cui cartacei della domanda on line siano pervenuti in tempo utile per essere verificati.

A decorrere dalla data della loro pubblicazione le risultanze provvisorie del concorso alloggio sostituiranno l'anteprima parziale suddetta, indipendentemente dal fatto che tutti gli studenti di tale anteprima abbiano ottenuto l'assegnazione del posto alloggio. Infatti da tale data si procederà all'assegnazione del posto alloggio seguendo l'ordine delle risultanze provvisorie del concorso.

2.2 Modalità di assegnazione del posto alloggio

2.2.1 Accettazione del posto alloggio

Gli studenti risultati vincitori di posto alloggio nelle graduatorie provvisorie, con esclusione degli studenti che già risultino occupare un posto, devono presentarsi al Settore Alloggi – Piazza dei Cavalieri, 6, al fine di sottoscrivere l'apposita "Dichiarazione di accettazione del posto alloggio" prevista per regolamentare l'utilizzazione del posto stesso.

Alla Dichiarazione dovranno essere allegate n. 2 fotografie formato tessera; gli studenti stranieri dovranno inoltre allegare la fotocopia del passaporto, del permesso di soggiorno ovvero, in mancanza, la ricevuta della richiesta del permesso di soggiorno.

La Dichiarazione, che può essere ritirata presso il Settore Alloggi o scaricata dal sito web dell'Azienda, dovrà essere sottoscritta **entro il 10 novembre 2008**.

Fanno eccezione a quanto sopra gli studenti vincitori di posto alloggio inseriti nell'anteprima parziale di graduatoria (di cui al precedente punto 2.1.1), che dovranno presentare la Dichiarazione **entro il 16 ottobre 2008**.

Gli studenti iscritti a corsi di dottorato o di specializzazione risultati vincitori di posto alloggio nelle graduatorie provvisorie, per i quali l'assegnazione del posto è prevista

a decorrere dal 1° gennaio 2009, dovranno presentare la Dichiarazione **entro il 15 gennaio 2009**.

Gli studenti vincitori del posto come conferme devono presentare la “Dichiarazione di accettazione del posto alloggio” nei termini che saranno resi noti dal Settore Alloggi.

L’assegnazione del posto alloggio è in ogni caso subordinata alla permanenza degli interessati tra gli studenti vincitori nelle risultanze definitive del concorso.

Gli studenti che, non vincitori nelle graduatorie provvisorie, vengono nominati vincitori nelle graduatorie definitive, devono recarsi a sottoscrivere la “Dichiarazione di accettazione del posto alloggio”, entro il decimo giorno successivo alla pubblicazione delle stesse.

Non ottemperando a quanto previsto nei commi suddetti lo studente sarà considerato decaduto dal beneficio.

2.2.2 Assegnazione del posto alloggio

Al momento dell’assegnazione del posto alloggio nelle Residenze gli studenti sono tenuti a:

- pagare un deposito cauzionale infruttifero di €105,00;
- presentare un certificato, in data recente, rilasciato dal medico curante (medico di medicina generale) o dal medico di un Distretto Sanitario dell’Azienda USL che attesti l’assenza di malattie trasmissibili o comunque contagiose.

L’assegnazione del posto alloggio verrà effettuata secondo l’ordine della graduatoria e secondo le indicazioni fornite dal Settore Alloggi al momento della presentazione della dichiarazione di accettazione.

2.2.3 Tariffe alloggio e relative modalità di pagamento

Agli studenti occupanti il posto alloggio, conferme alloggio e non beneficiari di borsa di studio oppure agli studenti con borsa di studio semestrale, limitatamente al secondo semestre, si applica la tariffa mensile di €128,00.

Il pagamento della suddetta tariffa, dovrà essere effettuato mediante versamenti da corrispondere secondo le modalità che il Settore Alloggi renderà note.

Nel caso in cui l’interessato non si attenga a quanto prescritto sarà dichiarato, previa diffida, decaduto dal beneficio a decorrere dal primo mese di morosità e, conseguentemente, da tale data gli sarà addebitata la tariffa giornaliera di €26,00.

La tariffa di foresteria, applicata nei casi previsti dal presente bando, è fissata in €200,00 mensili.

3. CONTRIBUTO AFFITTO

Gli studenti vincitori di borsa di studio e di posto alloggio fruiscono del posto a titolo gratuito nelle strutture abitative dell’Azienda; in caso di indisponibilità di posti in tali strutture, beneficiano di un importo (*contributo affitto*), pari a €1.540,00 annui per i vincitori di borsa annuale (€770,00 per i vincitori di borsa semestrale), che sarà rapportato al periodo di indisponibilità del posto rispetto all’intero periodo di concessione (v. Art. 16, punto 4).

Si ricorda che, nel caso di studenti vincitori di borsa semestrale, l’alloggio a titolo gratuito o il contributo affitto sono concessi al massimo fino al 15 aprile 2009.

La concessione dell'eventuale contributo affitto è subordinata alla presentazione, al Settore Alloggi dell'Azienda, di apposita dichiarazione documentata nella quale gli interessati attestino di aver preso alloggio a titolo oneroso nel Comune sede prevalente del corso di studi frequentato (v. Art. 2 punto A). Gli studenti con sede prevalente del corso di studi frequentato nel comune di Pisa, ai fini della concessione del contributo affitto, possono prendere alloggio a titolo oneroso anche nei comuni di Cascina o di San Giuliano Terme.

La suddetta dichiarazione dovrà essere presentata, utilizzando il modulo predisposto dall'Azienda, dal 16 ottobre 2008 al 31 gennaio 2009, fermo restando il termine previsto per l'Accettazione.

In caso di mancata riscossione del contributo affitto entro il 31 dicembre 2010, si applica la decadenza di cui all'ultimo comma dell'Art. 18.

Gli studenti per i quali l'indisponibilità del posto si dovesse protrarre per l'intero periodo di concessione saranno considerati "assegnazioni alloggio" e non "conferme", ai fini dell'eventuale partecipazione al concorso alloggio 2009/2010.

ART. 18 MODALITÀ DI PAGAMENTO DELLA BORSA DI STUDIO

La quota monetaria della borsa di studio, nella misura relativamente spettante, sarà erogata agli studenti aventi titolo nel modo seguente:

1. Studenti iscritti al 1° anno di un corso di laurea triennale o di laurea specialistica a ciclo unico:

- il 60%, entro il mese di dicembre 2008;
- il restante 40% viene erogato soltanto a coloro che abbiano conseguito, entro e non oltre il 30 settembre 2009, n. 20 crediti (n. 16 per gli iscritti a Ingegneria Edile e Architettura) riconosciuti per il corso di studio cui risultano iscritti nell'anno accademico 2008/2009.

Per ottenere il pagamento della seconda rata della borsa di studio (pari al 40% dell'importo totale) gli studenti di cui trattasi devono comunicare all'Azienda, tramite la presentazione di apposita autocertificazione (o di un "Certificato esami" stampato dal portale Alice dell'Università), il conseguimento del merito sopraindicato.

Nella tabella seguente sono riportati i termini di pagamento della seconda rata, stabiliti in funzione della data di presentazione dell'autocertificazione suddetta.

Presentazione dell'autocertificazione	Termini di pagamento del saldo
Entro il 31 maggio 2009	Nel mese di giugno 2009
Entro il 30 settembre 2009*	Nel mese di ottobre 2009

* L'autocertificazione è resa anche mediante la presentazione di domanda di borsa di studio per l'a.a. 2009/2010

Gli studenti che entro il 30 settembre 2009, non riescono a conseguire il requisito di merito sopraindicato, perdono il diritto alla concessione della seconda rata della borsa di studio, pari al 40% della quota monetaria totale e, a decorrere **dal 1° ottobre 2009**, decadono dai servizi connessi alla borsa stessa.

2. Altri studenti

- il 50% dell'importo spettante (ovvero l'intera quota, qualora la borsa sia concessa per un solo semestre) entro il mese di dicembre 2008;
- il restante 50% entro il mese di giugno 2009.

Il primo dei suddetti termini non si riferisce ai dottorandi e specializzandi stante la prevista posticipazione della data ultima per la presentazione delle domande.

L'Azienda provvede a dare comunicazione degli esatti tempi in cui le singole rate sono esigibili, tramite avvisi affissi nelle proprie bacheche e nel sito web aziendale www.dsu.pisa.it.

Le singole rate della borsa di studio vengono messe in pagamento presso tutti gli sportelli del Monte dei Paschi di Siena (Tesoriere dell'Azienda) fatta eccezione per quelle destinate agli studenti che abbiano richiesto o richiedano, in tempo utile, all'Ufficio di Ragioneria una diversa modalità di pagamento, da individuare tra le seguenti:

- con bonifico in un conto corrente bancario o postale intestato allo studente beneficiario;
- con accredito sulla carta Più, sulla carta Kalibra o su altre carte di istituti di credito convenzionati con l'Azienda.

Gli studenti dichiarati vincitori della borsa di studio, che non provvedano alla riscossione degli importi emessi a loro favore entro il 31 dicembre 2010, decadono dal beneficio.

La disposizione suddetta si applica anche al contributo affitto.

ART. 19

CAUSE DI DECADENZA E REVOCA DEL BENEFICIO

A. DECADENZA

Il diritto alla borsa di studio decade:

A.1 in caso di cumulo con altre provvidenze a qualsiasi titolo attribuite (assegni, borse di studio, posti gratuiti o parzialmente gratuiti, servizi abitativi, etc.) diverse da quelle concesse dall'Azienda nonché, con quelle concesse dall'Azienda che siano state esplicitamente dichiarate incompatibili con la borsa stessa; in caso di concomitanza lo studente ha facoltà di optare per il godimento dell'uno o dell'altro beneficio.

E' fatta eccezione:

- per le borse di studio concesse da istituzioni nazionali o straniere volte ad integrare con soggiorni all'estero l'attività di formazione o di ricerca dei borsisti;
- per il contributo a carattere premiante assegnato dall'Università agli studenti iscritti ai percorsi di eccellenza;
- per altre misure individuali, anche monetarie, promosse dalla Regione Toscana nei settori di propria competenza istituzionale, purché non dichiarate espressamente incompatibili con la borsa stessa;

- A.2 qualora lo studente presenti, al fine di fruire della borsa di studio, dichiarazioni non veritiere (proprie o dei propri congiunti);
- A.3 qualora lo studente sia escluso dall'Università da parte delle Autorità Accademiche e per tutta la durata dell'esclusione;
- A.4 qualora lo studente non abbia provveduto alla riscossione degli importi emessi a suo favore entro il 31 dicembre 2010 (v. Art. 18);
- A.5 qualora lo studente si trovi in situazione debitoria nei confronti dell'Azienda e non regolarizzi la propria posizione entro i sessanta giorni successivi alla data di approvazione delle graduatorie definitive (v. Art. 14, punto D);
- A.6 qualora lo studente iscritto per l'anno accademico 2008/2009 al primo anno convenzionale di un corso di laurea triennale o di laurea specialistica a ciclo unico non riesca a conseguire entro il 30 settembre 2009 almeno n. 20 crediti (n. 16 per gli iscritti a Ingegneria Edile e Architettura) riconosciuti per il corso di studio cui risulta iscritto nell'anno accademico 2008/2009; il mancato conseguimento di tale merito comporta la perdita del diritto alla concessione della seconda rata della borsa di studio, pari al 40% della quota monetaria totale e, a decorrere **dal 1° ottobre 2009**, la decadenza dei servizi connessi alla borsa stessa. Tale norma non si applica né agli studenti disabili, né agli studenti detenuti di cui ai precedenti Artt. 9 e 10.

Il diritto a fruire del posto alloggio decade inoltre:

- A.7 qualora lo studente non provveda al pagamento della tariffa alloggio (v. Art. 17, punto 2.2.3);
- A.8 qualora lo studente svolga un'attività che non consenta la frequenza (l'attività a tempo parziale prevista dall'art. 13 della Legge 390/91 non costituisce causa di incompatibilità);
- A.9 qualora lo studente svolga il servizio militare ovvero il servizio civile volontario con diritto all'alloggio o alla monetizzazione dello stesso;
- A.10 qualora lo studente perda la qualità di studente fuori sede;
- A.11 qualora lo studente rinunci agli studi, ottenga il congedo per altro ateneo o interrompa gli studi ai sensi dell'articolo 8, commi 4 e 5, del D.P.C.M. 9 aprile 2001;
- A.12 qualora lo studente consegua il titolo finale del corso di studi per il quale ha ottenuto il beneficio fermo restando quanto stabilito nell'Art. 6 per gli studenti che, conseguita la laurea triennale, si iscrivono o intendono iscriversi alla laurea specialistica ;
- A.13 qualora lo studente, a seguito di provvedimento disciplinare conseguente a violazioni del regolamento del Servizio Alloggi ovvero a gravi mancanze, sia sottoposto a sospensione o a revoca del beneficio.

Agli studenti decaduti dal beneficio del posto alloggio che non provvedano a riconsegnare il posto entro dieci giorni dalla notifica della richiesta di rilascio o dal verificarsi del motivo di decadenza sarà applicato, per ogni giorno di permanenza non autorizzata, un addebito di €26,00.

B. REVOCA

La borsa di studio è revocata:

- B.1 agli studenti iscritti, nell'a.a. 2008/2009, al primo anno convenzionale di un corso di laurea triennale o di laurea specialistica a ciclo unico che, entro il **31 dicembre 2009**, non abbiano conseguito almeno 20 crediti (n.16 crediti per gli iscritti a Ingegneria Edile-Architettura) riconosciuti per il corso di studio cui gli studenti erano iscritti nell'a.a. 2008/2009 o per quello cui si iscrivono nell'a.a. 2009/2010 anche se diverso da quello precedente o, infine, riconosciuti parte in uno dei corsi di studio, parte nell'altro.

Tali studenti sono tenuti a produrre, entro il **31 gennaio 2010**, al Settore Assegni di studio dell'Azienda apposita **autocertificazione di merito** con l'indicazione dei crediti conseguiti entro il 31 dicembre 2009 e delle date del loro conseguimento ovvero con l'indicazione del mancato conseguimento del merito richiesto.

Ferma restando la revoca del beneficio agli studenti che per qualsiasi motivo non risulteranno in possesso del merito previsto, anche la mancata presentazione della suddetta autocertificazione può comportare l'avvio di procedimento di revoca del beneficio.

La revoca di cui al presente punto, non si applica né agli studenti disabili né agli studenti detenuti di cui ai precedenti Artt. 9 e 10.

- B.2 agli studenti che ottengano il congedo per altri Atenei o rinuncino agli studi entro il 30 giugno 2009, indipendentemente dal numero di crediti conseguiti entro tale data.

E' fatta eccezione per gli studenti che si trasferiscono in altro Ateneo della Toscana che mantengono il diritto:

- alla quota monetaria della borsa di studio che viene erogata dall'Azienda che li ha nominati vincitori;
- alla fruizione gratuita del Servizio Mensa, nella misura prevista in relazione allo status di studente in sede, fuori sede o pendolare, valutato con riferimento al Comune sede prevalente del corso di nuova iscrizione ed erogato dall'Azienda competente per la nuova sede universitaria;
- all'assegnazione del posto alloggio, se disponibile nelle strutture abitative dell'Azienda competente per la nuova sede universitaria, purchè lo studente mantenga lo status di fuori sede rispetto al Comune sede prevalente del corso di nuova iscrizione. In caso di indisponibilità di posti è esclusa la concessione del contributo affitto;

- B.3 agli studenti che per motivi diversi perdano il diritto alla borsa loro concessa ovvero non lo abbiano mai posseduto.

C. RIMBORSO DEI BENEFICI GODUTI IN CASO DI DECADENZA O REVOCA

In caso di revoca per i motivi indicati ai punti B.1 e B.2 gli studenti devono rimborsare soltanto quanto riscosso a titolo di quota monetaria della borsa di studio.

In caso di decadenza per i motivi indicati al punto A.1, A.2, A.3 e A.5 e in caso di revoca per i motivi indicati al punto B.3 gli studenti sono tenuti a rimborsare quanto riscosso a titolo di quota monetaria della borsa di studio e di eventuale contributo affitto, nonché il valore monetario dei servizi goduti.

Qualora la decadenza sia disposta per dichiarazioni non veritiere, oltre a decadere dal beneficio (v. punto A.2) lo studente perde il diritto ad ottenere altre erogazioni per la durata del corso di studi, fatta salva in ogni caso, l'applicazione delle norme penali per i fatti costituente reato.

Il valore monetario dei servizi goduti è valutato nel modo seguente:

alloggio: €200,00 per ogni mese di assegnazione. Le frazioni di mese sono computate applicando la tariffa giornaliera;

mensa: per ogni pasto consumato, importo corrispondente alla tariffa applicata alla generalità degli studenti.

ART. 20 ACCERTAMENTI DELL'AZIENDA SULLA VERIDICITÀ DELLE DICHIARAZIONI PRODOTTE

Ai sensi dell'art. 4 comma 10 del D.P.C.M. 9 aprile 2001, l'Azienda effettua controlli di veridicità sulle dichiarazioni sostitutive prodotte dagli studenti in base agli Artt. 43 e 71 del D.P.R. 445 del 28 dicembre 2000.

A tal fine l'Azienda:

- accerta presso Università, SSML, IMML o IMBL la sussistenza dei requisiti di merito;
- richiede agli altri soggetti pubblici interessati la conferma scritta di quanto dichiarato dallo studente con le risultanze dei registri da questi custoditi;
- richiede allo studente la documentazione a conferma dei dati dichiarati per accelerare i tempi del procedimento di accertamento;
- può verificare i dati fiscali ed economici attraverso il servizio telematico SIATEL;
- può controllare, collegandosi alla base dati dell'INPS, le Dichiarazioni Sostitutive Uniche (DSU) e le attestazioni ISEE;
- può richiedere alle Direzioni Regionali delle Entrate del Ministero delle Finanze competenti l'effettuazione di controlli e verifiche fiscali sulle condizioni economiche degli studenti vincitori di benefici e dei componenti del nucleo familiare degli stessi.

I controlli di veridicità sulla condizione economica che, di norma, sono effettuati utilizzando il metodo della verifica con controlli a campione, riguardano sia gli studenti che per l'a.a. 2008/2009 hanno presentato dichiarazione dei requisiti economici sia quelli che, già vincitori per l'a.a. 2007/2008, hanno mantenuto il beneficio sulla base dei criteri di merito senza ulteriore dichiarazione dei requisiti economici; anche per questi ultimi in sede di accertamento si farà riferimento alla documentazione della condizione economica relativa all'anno 2007.

I controlli di veridicità interessano almeno il 20% degli idonei al concorso.

L'Azienda procede ad evidenziare nei tabulati relativi alle risultanze definitive del concorso, affisse alle bacheche del Settore Assegni di Studio dell'Azienda e pubblicate sul sito aziendale www.dsu.pisa.it, i nominativi degli studenti da sottoporre ad accertamento di veridicità.

L'avvio del procedimento di accertamento condotto dall'Azienda verrà comunicato agli studenti che formano il campione, mediante l'invio di lettera Raccomandata.

La comunicazione personale allo studente in ordine all'esito dell'accertamento è inoltrata a mezzo Raccomandata solo in caso di decadenza o di revoca del beneficio.

In caso di accertate dichiarazioni non veritiere, oltre a decadere dal beneficio (v. Art. 19) lo studente perde il diritto ad ottenere altre erogazioni per la durata del corso di studi, fatta salva in ogni caso, l'applicazione delle norme penali per i fatti costituente reato.

Gli elenchi dei beneficiari della borsa di studio sono inviati all'Amministrazione finanziaria. I componenti del nucleo familiare di appartenenza degli studenti che beneficiano di interventi che richiedono un accertamento delle condizioni economiche sono inseriti nelle categorie che vengono assoggettate, ai sensi della vigente normativa, ai massimi controlli.

Nell'anno accademico 2007/2008 i controlli di veridicità relativi alle condizioni economico-patrimoniali dei nuclei familiari di appartenenza dei vincitori di borsa di studio sono stati così ripartiti:

- n. 225 accertamenti da parte Guardia di Finanza;
- n. 820 accertamenti a campione da parte dell'Azienda;
- n. 130 accertamenti da parte dell'Azienda tramite il data base dell'INPS e SIATEL.

ART. 21

DECRETO LEGISLATIVO 30/06/2003 N. 196

“CODICE IN MATERIA DI PROTEZIONE DEI DATI PERSONALI”

I dati richiesti nella domanda dei benefici, nelle dichiarazioni nonché quelli contenuti nella documentazione prodotta sono destinati al complesso delle operazioni, svolte con mezzi elettronici e automatizzati, finalizzate alla elaborazione delle graduatorie per l'assegnazione delle borse di studio e dei posti alloggio di cui alla normativa vigente, riconducibile inoltre agli interventi di rilevante finalità di interesse pubblico di cui all'art. 68 del Decreto Legislativo 30/06/2003 n. 196, relativo al trattamento di dati sensibili da parte di soggetti pubblici.

Con riferimento ai dati sensibili si rende noto che:

- i dati trattati sono limitati all'autocertificazione dello stato di disabile o di invalido civile e della relativa percentuale di invalidità del soggetto richiedente il beneficio;
- le operazioni sono limitate alla raccolta, registrazione e conservazione del dato.

La resa dei dati richiesti è obbligatoria per la partecipazione al concorso e, alla mancata presentazione degli stessi, consegue l'esclusione dal concorso medesimo.

I dati necessari alla formulazione delle graduatorie del concorso sono pubblici; i dati anagrafici sono comunicati all'Istituto di credito Tesoriere al fine della liquidazione degli importi monetari.

In relazione al trattamento di tutti i dati in oggetto, all'interessato sono garantiti i diritti di cui all'Art. 7 e seguenti del Decreto Legislativo 30/06/2003 n. 196.

Il titolare del trattamento è individuato nell'Azienda, con sede in Pisa - Piazza dei Cavalieri, 6.

Il responsabile dell'Azienda per l'esercizio dei diritti di cui all'art. 7 del Decreto Legislativo 30/06/2003 n. 196 è il Direttore, Magda Beltrami, con sede per la funzione in Pisa - Piazza dei Cavalieri, 6.

ART. 22
NORMA DI RINVIO

Per quanto non previsto negli articoli precedenti, si rinvia alle leggi e norme vigenti in materia, nonché al documento concernente “**Indirizzi alle Aziende Regionali DSU per la redazione dei bandi finalizzati all’erogazione di servizi**” approvato dalla Giunta Regionale della Toscana con Deliberazione n. 491 del 23 giugno 2008.

IL DIRETTORE
(Magda Beltrami)

Pisa, 11 luglio 2008

IL COMMISSARIO
STRAORDINARIO
(Aurelio Pellegrini)

Piazza dei Cavalieri, 6 - Pisa
numero verde 800 110 346

www.dsu.pisa.it



con la collaborazione di
Giulia Pustorino